

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORESTE 30 marzo 2011, n. 32

P.S.R. Puglia 2007-2013 - Asse II - Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste” - Azioni 1 - 2 - 3. Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a finanziamento a seguito delle risultanze della Commissione ricorsi. Concessione proroga termine ultimo per l’inizio dei lavori.

L'anno 2011 addì 30 marzo in Bari, nella sede del Servizio Foreste in via Corigliano n.1, il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 227 del P.S.R. 2007-2013 geom. Giuseppe Vacca e condivisa dal responsabile dell'Asse II, dott. Giuseppe Clemente, riferisce:

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 Febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010, con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all'implementazione dell'Health Check Recovery Plane. Con predetta decisione viene sostituito l'art. 2 della Decisione C(2008) 737 della Commissione Europea del 18/2/2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1105 del 26 aprile 2010, che recepisce la Decisione della Commissione Europea C(2010) 1311 del 5 marzo 2010, con cui si è proceduto all'approvazione del programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007/2013 modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plane;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 che disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) attraverso la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune (PAC);

VISTO il Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30 Giugno 2009;

VISTA la scheda della Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste”, riportata nello stesso Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.);

PRESO ATTO che il predetto Programma prevede il finanziamento di tutte le azioni previste nell'ambito della Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste”;

CONSIDERATO che a seguito della revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia in ordine alle ulteriori risorse rivenienti dall'Health Check e alle nuove sfide di cui al Regolamento CE n. 74/2009, il Comitato per Sviluppo Rurale ha espresso nella seduta del 15 Dicembre 2009 parere favorevole in merito alla revisione del programma proposta al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 Giugno 2009;

VISTA la Decisione C(2010)1311 del 5 Marzo 2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 a modifica della Decisione della Commissione C(2008)737 del 18/02/2008;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 105 del 30 Marzo 2010 di Approvazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia - Misura 227 “*Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste*”- Azione 1 “*Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive*” - Azione 2 “*Valorizzazione dei popolamenti da seme*” - Azione 3 “*Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi*” pubblicata sul BURP n.62 dell’8/04/2010;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 289 del 24/11/2010 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento relativo alla Misura 227, **Azione 1** “*Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive*”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 279 del 24/11/2010 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento relativo alla Misura 227, **Azione 2** “*Valorizzazione dei popolamenti da seme*”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 309 del 25/11/2010 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento relativo alla Misura 227, **Azione 3** “*Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi*”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 1029 del 30/11/2010 del Dirigente a i. del Servizio Agricoltura, nella qualità di Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2007-2013, di nomina della Commissione per l’esame dei ricorsi agli elenchi e graduatorie di cui alla Misura 227;

PRESO ATTO che sono pervenute n°80 domande di ricorso avverso alle graduatorie definitive relative alla Misura 227 Azioni 1 - 2 - 3;

PRESO ATTO della conclusione dei lavori da parte della Commissione per l’esame dei ricorsi, con la redazione dei verbali dei ricorsi pervenuti, con l’attribuzione del risultato della Commissione medesima, trasmessi al Responsabile della Misura 227 in data 14.03.2011 n. prot. 7604 del Servizio Foreste;

VISTI i verbali della Commissione Esame Ricorsi, con i quali vengono riportati dettagliatamente i motivi di accoglimento ovvero di respingimento delle domande di ricorso, come riportato nell’Allegato “A”, che composto di n. 42 (quarantadue) facciate costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n° 243 del 28/10/2010, con la quale è stata approvata la rimodulazione degli importi finanziari per le singole Azioni della Misura 227 secondo il seguente schema:

MISURA 227	AIUTO PUBBLICO RIMODULATO
Azione 1 - “Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive”	6.000.000,00
Azione 2 - “Valorizzazione dei popolamenti da seme”	1.700.000,00
Azione 3 - “Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi”	12.300.000,00
Totale	20.000.000,00

CONSIDERATO che, in seguito all’accoglimento della parte delle domande di ricorso a determinato la necessità di apportare lievi assestamenti degli importi finanziari, per ciascuna singola azione della Misura 227, rimodulati secondo il seguente schema:

MISURA 227	AIUTO PUBBLICO RIMODULATO
Azione 1 - "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive"	5.971.700,89
Azione 2 - "Valorizzazione dei popolamenti da seme"	1.626.075,78
Azione 3 - "Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi"	12.179.491,29
Totale	19.777.267,96

PRESO ATTO che la sopra riportata rimodulazione delle somme attribuite alle singole azioni della Misura 227 genera una economia finale di **euro 222.732.04**;

VISTO l'art. 1 comma 1.1 delle "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti" approvato con le D.D.S. nn.317/2010, 318/2010, 319/2010, che prevede che l'inizio dei lavori debba avere luogo entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP dell'atto di concessione dell'aiuto, avvenuto in data 16/12/2010;

CONSIDERATO che la fase di esame dei ricorsi si è conclusa in data 14.03.2011;

CONSIDERATO che è fatto obbligo al beneficiario di acquisire, preliminarmente alla esecuzione dei lavori, gli eventuali necessari titoli abilitativi, nullaosta o pareri variamente denominati, previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, nonché dallo strumento urbanistico comunale;

RITENUTO pertanto di dover concedere agli Enti beneficiari ammessi a finanziamento un congruo tempo per l'espletamento di tutte le fasi amministrative, tecniche, compresa la richiesta agli enti competenti dei relativi permessi autorizzativi;

RITENUTO necessario approvare le conclusioni della Commissione Esame dei Ricorsi;

CONSIDERATO che si rende altresì necessario l'adozione del presente atto, in quanto lo stesso costituisce valore di notifica ai richiedenti l'aiuto;

VISTO il D.Lgs. n. 165/01, la legge Regionale n. 7/97, nonché la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 che detta le direttive per la gestione amministrativa da parte dei Dirigenti regionali;

CONSIDERATO che appare opportuno, nella qualità sopra spiegata, procedere alla ratifica dei Verbali dei Ricorsi redatti dalla Commissione;

per quanto sopra riportato e di propria competenza, i sottoscritti

PROPONGONO

- Di approvare, relativamente all' **azione 1** "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive"; **azione 2** "Valorizzazione dei popolamenti da seme"; **azione 3** "Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi"; le risultanze dei verbali relativi ai ricorsi pervenuti ed esaminati dalla Commissione regolarmente nominata e costituita, come riportato nell'Allegato "A", che composto di n. 42 (quarantadue) facciate costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Di approvare, relativamente all' **azione 1** "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive", la nuova graduatoria definitiva degli enti beneficiari, come riportato nell'Allegato "B", che composto di n. 8(otto) facciate costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Di approvare, relativamente all' **azione 2** "Valorizzazione dei popolamenti da seme", la nuova

graduatoria definitiva degli enti beneficiari, come riportato nell'Allegato "C", che composto di n. 2 (due) facciate costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- Di approvare, relativamente all' **azione 3** "Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi", la nuova graduatoria definitiva degli enti beneficiari, come riportato nell'Allegato "D", che composto di n. 7 (sette) facciate costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Di concedere una proroga per l'inizio dei lavori di cui all'art.1 comma 1.1 delle "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti", per effetto dei tempi necessari all'acquisizione preliminare alla esecuzione degli stessi di eventuali titoli abilitativi,
- nullaosta o pareri variamente denominati, qualora previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche o dallo strumenti urbanistico, di 180 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
- Di dare atto che i progetti di investimento ammessi a contributo dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento di concessione degli aiuti e che la richiesta di verifica finale di regolare esecuzione degli stessi deve essere presentata alla Sezione provinciale competente per territorio del Servizio Foreste e, per conoscenza, al responsabile della Misura 227, nei successivi trenta giorni;
- Di incaricare il Responsabile della Misura 227 di provvedere all'invio di copia del presente atto e dei relativi allegati:
 - a) all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. g) della L.R. n. 13/94;
 - b) all'Autorità di Gestione F.E.A.S.R.;
 - c) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;
 - d) a InnovaPuglia s.p.a. per la pubblicazione nel sito www.pma.regione.puglia.it;
 - e) al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle infrastrutture e dei servizi;

f) all'AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;

Di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Di pubblicare il presente atto all'Albo del Servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura 227 Il Responsabile dell'Asse II
geom. Giuseppe Vacca dr. Giuseppe Clemente

Il Dirigente dell'Ufficio
Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali
dr. Domenico Campanile

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento già previsto dal bilancio regionale - impegni di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali;

RITENUTO di adottare la suddetta proposta per le motivazioni in essa espresse e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 165/01, la Legge regionale n. 7/97, nonché la deliberazione di G.R. n. 3261

DETERMINA

- Di approvare, relativamente all' **azione 1** "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive", **azione 2** "Valorizzazione dei popolamenti da seme", **azione 3** "Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi" le risultanze dei verbali relativi ai ricorsi pervenuti ed esaminati dalla Commissione regolarmente nominata e costituita, come riportato nell'Allegato "A", che composto di n. 42 (quarantadue) facciate costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Di approvare, relativamente all' **azione 1** "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive", la nuova graduatoria definitiva degli enti beneficiari, come riportato nell'Allegato "B", che composto di n. 8 (otto) facciate costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Di approvare, relativamente all' **azione 2** "Valorizzazione dei popolamenti da seme", la nuova graduatoria definitiva degli enti beneficiari, come riportato nell'Allegato "C", che composto di n. 2 (due) facciate costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Di approvare, relativamente all' **azione 3** "Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi", la nuova graduatoria definitiva degli enti beneficiari, come riportato nell'Allegato "D", che composto di n. 7 (sette) facciate costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Di concedere una proroga per l'inizio dei lavori di cui all'art.1 comma 1.1 delle "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti", per effetto dei tempi necessari all'acquisizione preliminare alla esecuzione degli stessi di eventuali titoli abilitativi, nullaosta o pareri variamente denominati, qualora previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche o dallo strumento urbanistico, di 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
- Di dare atto che i progetti di investimento ammessi a contributo dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento di concessione degli aiuti e che la richiesta di verifica finale di regolare esecuzione degli stessi deve essere presentata alla

Sezione provinciale competente per territorio del Servizio Foreste e, per conoscenza, al responsabile della Misura 227, nei successivi trenta giorni;

- Di incaricare il Responsabile della Misura 227 di provvedere all'invio di copia del presente atto e dei relativi allegati:
 - g) all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. g) della L.R. n. 13/94;
 - h) all'Autorità di Gestione F.E.A.S.R.;
 - i) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;
 - j) a InnovaPuglia s.p.a. per la pubblicazione nel sito www.pma.regione.puglia.it;
 - k) al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle infrastrutture e dei servizi;
 - l) all'AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;

Di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Di pubblicare il presente atto all'Albo del Servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il presente atto, composto da 7 (sette) facciate e dei relativi allegati composti rispettivamente:

allegato "A"	n° 42 (quarantadue) facciate;
allegato "B"	n° 08 (otto) facciate;
allegato "C"	n° 02 (due) facciate;
allegato "D"	n° 07 (sette) facciate;

tutte vidimate e timbrate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, è stato redatto in un unico originale che rimarrà agli atti del Servizio Foreste.

Copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all'Assessore alle Risorse Agroalimentari ed all'Ufficio proponente.

Il presente atto non viene trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza dello stesso.

Il Dirigente del Servizio Foreste
Ing. Emanuele Giordano



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

SERVIZIO FORESTE



ALLEGATO "A"

ASSE II: MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

MISURA 227: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI-FORESTE

AZIONE 1 – 2 - 3

VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAME DEI RICORSI

1) “Azienda Agricola Calmeria”

Il ricorso presentato dalla Ditta è avverso l’eliminazione delle operazioni di rinfoltimento dal progetto ed identificati sul computo metrico con i numeri 7- 8- 9- 10- 11-12.

La Commissione, riesaminati gli atti e ritenendo valide le motivazioni addotte:

accoglie il ricorso, relativamente alle voci 7-8-9-10-11 per la riammissione delle operazioni di rinfoltimento in quanto la ritiene aderente agli obiettivi della Misura e ammessa nelle opzioni del Bando come operazione complementare;

non accoglie il ricorso relativamente alla voce n.12 in quanto non prevista dal Bando;

2) “Soc. F.lli Lanzolla Francesco, Nicola e Mario”

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste prot. n. 26382 dell’11/11/2010 nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile ed il dovuto aiuto pubblico concedibile con i relativi quadri economici rideterminati chiede il riesame del progetto per quanto attiene la reintegrazione delle seguenti voci:

- rideterminazione del calcolo delle superfici di intervento calcolate in Ha 21,8590 anziché in Ha 23,5733
- cippatura in bosco della ramaglia (voce n.5 del computo metrico)

La Commissione riesaminato il progetto e considerando valida la motivazione addotta in merito, ritiene di **accogliere** il ricorso, rideterminando il nuovo computo metrico calcolando la superficie di intervento su Ha 23,5733 e con la riammissione della “cippatura” (voce n.5 del computo metrico), in quanto voce compatibile con la finalità del bando;

3) “A.T.S. Montemaggiore”

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste prot. n. 26382 dell’11/11/2010 nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile ed il dovuto aiuto pubblico concedibile con i relativi quadri economici rideterminati chiede il riesame del progetto per quanto attiene la reintegrazione delle seguenti voci:

- rideterminazione del calcolo delle superfici di intervento calcolate in Ha 21,8590 anziché in Ha 23,5733
- cippatura in bosco della ramaglia (voce n.5 del computo metrico)

La Commissione riesaminato il progetto e considerando valida la motivazione addotta in merito, ritiene di **accogliere** il ricorso, rideterminando il nuovo computo metrico calcolando la superficie di intervento su Ha 23,5733 e con la riammissione della “cippatura” (voce n.5 del computo metrico), in quanto voce compatibile con la finalità del bando;

4) “Consorzio Agroforestale Peschiciano Biase Fasanella”

Il ricorso è avverso alla D.D.S. del Servizio Foreste n. 245 del 28/10/2010 che approvava la graduatoria provvisoria delle domande ritenute ricevibili e non ammissibili a finanziamento, per la seguente motivazioni di esclusione: “*Le aree boscate oggetto di intervento sono sottoposte a sequestro da parte del C.F.S. – Riscontrate n.2 ordinanze comunali di sospensione lavori all’interno delle aree boscate oggetto degli interventi previsti. – Assente autorizzazione ed approvazione dell’Ente proprietario alla esecuzione degli interventi previsti*”

La Commissione dopo aver riesaminato attentamente il progetto e la documentazione allegata e ritenendo valide le motivazioni addotte, **accoglie** il

ricorso. in quanto l'area di intervento oggetto di intervento non risulta sottoposta a sequestro del CFS, così come si riscontra dalla documentazione relativa alla istanza di revoca della misura cautelare presentata al Tribunale di Lucera riportante in calce le precisazioni del Giudice circa l'interdizione all'accesso solo sulle aree interessate dal sequestro. Tali aree non sono quelle interessate dal progetto di finanziamento relative alla Misura 227 Azione 3..

Il progetto pertanto viene istruito dalla Commissione ricorsi e ritenuto ammissibile a finanziamento;

5) **“Lauriola Luigi”**

Il ricorso è avverso alla D.D.S. del Servizio Foreste n. 245 del 28/10/2010 che approvava l'elenco provvisorio delle domande ritenute ricevibili e non ammissibili a finanziamento, con la motivazione di esclusione di non essere in linea con le finalità della misura 227 az.3. Il ricorrente chiede *“...di inserire il progetto nell'elenco delle domande ricevibili ed ammissibili a finanziamento...”*.

La Commissione dopo aver riesaminato attentamente il progetto e la documentazione allegata e ritenendo valide le motivazioni addotte, **accoglie** il ricorso con la sola riduzione dell'importo relativo alle somme imputate alle voci IVA e Contr. Cassa e Previdenza;

6) **“Munno Faustina Libera”**

Il ricorso, è avverso la Determina del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 richiedendo il reinserimento della voce di spesa n.56 del Prezzario Forestale Regionale, inserita nel computo metrico, inerente l'apertura di una pista forestale di servizio.

La Commissione riesaminato il progetto, **non accoglie** il ricorso in quanto il bando non prevede l'apertura di piste forestali di servizio, bensì solo il ripristino di piste forestali esistenti;

7) **“Villaggio Moresco prima fascia”**

Il ricorso è avverso alla D.D.S. del Servizio Foreste n. 245 del 28/10/2010 che approvava l'elenco provvisorio delle domande ricevibili e non ammissibili a finanziamento, chiedendo *“...il riesame della graduatoria e l'ammissibilità del progetto”*.

La Commissione dopo aver esaminato attentamente il ricorso e la documentazione allegata fa le seguenti considerazioni:

- a) il possessore del bene (il Condominio che si esprime per il tramite dell'Assemblea condominiale) al momento della domanda di finanziamento non era a conoscenza della progettazione forestale e quindi non aveva potuto manifestare la propria volontà nei tempi debiti (nel periodo perentorio per la presentazione delle domande);
- b) la formalizzazione della richiesta di finanziamento non rientra nelle mansioni e nelle prerogative dell'Amministratore del Condominio (o dell'espressione “Capo condomino” probabile sinonimo però non previsto nel codice civile), e questo si evince sia dalla disciplina generale del codice civile che dal regolamento condominiale, e che quindi questi era privo di uno specifico mandato da parte dell'assemblea condominiale;
- c) l'Amministratore del condominio **Villaggio Moresco prima fascia** non aveva titolo a fare richiesta di finanziamento al momento della presentazione della domanda, possibilità invece prevista nella delega che però sussiste a partire dal 14/08/2010 - data della deliberazione dell'assemblea condominiale per l'attribuzione della possibilità,

all'amministratore, di chiedere per conto del Condominio finanziamenti nel campo forestale -, data che però è successiva al termine utile e valido, stabilito dal bando, per la presentazione delle istanze (23/07/2010); e pertanto la richiesta dell'amministratore fatta in nome del **Villaggio Moresco prima fascia** è priva della validità, che doveva tassativamente sussistere dalla presentazione della richiesta.

La Commissione per le motivazioni sopra esposte **respinge** il ricorso;

8) **"Acaya Golf Club"**

Il ricorso è avverso alla D.D.S. del Servizio Foreste n. 244 del 28/10/2010 che approvava l'elenco provvisorio delle domande ritenute non ricevibili e non ammissibili a finanziamento, chiedendo *"...di riconsiderare l'esclusione del progetto dovuta a mero errore materiale..."*.

La Commissione dopo aver esaminato attentamente il ricorso e la documentazione allegata e ritenendo valide le motivazioni addotte, **accoglie** il ricorso in quanto si è riscontrata la validità della domanda sul portale SIAN;

9) **"Condominio Salento – Villaggio Conca Specchiulla"**

Il ricorso è avverso alla D.D.S. del Servizio Foreste n. 245 del 28/10/2010 che approvava l'elenco provvisorio delle domande ricevibili e non ammissibili a finanziamento, chiedendo *"...il riesame della graduatoria e l'ammissibilità del progetto"*.

La Commissione dopo aver esaminato attentamente il ricorso e la documentazione allegata fa le seguenti considerazioni:

- a) il possessore del bene (il Condominio che si esprime per il tramite dell'Assemblea condominiale) al momento della domanda di finanziamento non era a conoscenza della progettazione forestale e quindi non aveva potuto manifestare la propria volontà nei tempi debiti (nel periodo perentorio per la presentazione delle domande);
- b) la formalizzazione della richiesta di finanziamento non rientra nelle mansioni e nelle prerogative dell'Amministratore del Condominio, e questo si evince sia dalla disciplina generale del codice civile che dal regolamento condominiale, e che quindi questi era privo di uno specifico mandato da parte dell'assemblea condominiale;
- c) l'Amministratore del Condominio Salento non aveva titolo a fare richiesta di finanziamento al momento della presentazione della domanda, possibilità invece prevista nella delega che però sussiste a partire dal 12/08/2010 - data della deliberazione dell'assemblea condominiale per l'attribuzione della possibilità, all'amministratore, di chiedere per conto del Condominio finanziamenti nel campo forestale -, data che però è successiva al termine utile e valido, stabilito dal bando, per la presentazione delle istanze (23/07/2010); e pertanto la richiesta dell'amministratore fatta in nome del Condominio Salento è priva della validità, che doveva tassativamente sussistere dalla presentazione della richiesta.

La Commissione per le motivazioni sopra esposte **respinge** il ricorso;

10) **"La Casarana"**

Il ricorso è avverso alla D.D.S. del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 che approvava la provvisoria delle domande ritenute ricevibili e ammissibili a finanziamento, con la motivazione di esclusione di non essere in linea con le finalità della misura 227 az.3. Il ricorrente chiede *"...di rideterminare il quadro economico del progetto..."* a seguito di un mero errore materiale sul calcolo del 5% riferito alla fornitura e messa in opera del percorso vita per adulti.

La Commissione dopo aver riesaminato attentamente il progetto e la documentazione allegata e ritenendo valide le motivazioni addotte, **accoglie** il ricorso;

11) “**Mascello Antonio**”

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste del 10/11/2010 prot. n.26250 di “comunicazione adempimenti” nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile e del dovuto aiuto pubblico, chiede il riesame del progetto per quanto attiene le seguenti voci indicate nel computo metrico:

- voce n. 1 “*gioco modulare*” (eliminata)
- voci n. 19-20-21 “*nidi per chiropteri ed avifauna*” (eliminate)
- voce n. 7 “*pavimentazione antitrauma*” (eliminata)
- voce n. 12 “*cippatura*” (eliminata parzialmente)

La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di:

accogliere il ricorso riferito alle sole voci indicate nel computo metrico con i numeri **1 - 7 e 12**;

non accogliere il ricorso riferito alle voci indicate nel computo metrico con i numeri **19 – 20 e 21** “*nidi per chiropteri ed avifauna*” in quanto non previste dal bando;

12) “**Basile Francesco**”

Il ricorso è avverso alla DDS n.244 del 28/10/2010 con la quale la Ditta Basile Francesco risulta tra i soggetti non ammissibili e non ricevibili, in quanto mancante della domanda AGEA rilasciata dal portale SIAN.

La Commissione dopo aver esaminato attentamente il ricorso, nel quale tra l’altro è stata evidenziata l’impossibilità al rilascio della domanda in quanto alla data del 23/07/2010 – giorno di scadenza del Bando - il portale SIAN risultava bloccato, invita il Responsabile della Misura 227 ad attivarsi tramite l’Autorità di Gestione del PSR Puglia, affinché l’AGEA risolva in tempi brevi tale problematica;

13) “**Bluserena**”

Il ricorso presentato è avverso la non ammissibilità del progetto richiedente i benefici dell’az. 3 - pubblicata sulla Determina Dirigenziale del Servizio Foreste n. 245 del 28/10/2010 BURP n. 171 del 11/11/2010 - scaturita in sede di primo esame istruttorio con la motivazione che la destinazione urbanistica del terreno: “*consente solo interventi tesi alla conservazione del bosco e la realizzazione di staccionate all’interno delle fasce tagliafuoco*”. La Ditta chiede invece la riammissione a finanziamento dell’intero progetto.

La Commissione dopo aver esaminato attentamente la documentazione agli atti **accoglie in parte** la richiesta del ricorrente, ammettendo in parte solo ed esclusivamente la realizzazione del percorso naturalistico, in quanto è l’unica tipologia d’intervento pertinente con le caratteristiche naturalistiche dell’area - classificata Riserva Naturale dello Stato “Stornara” istituita con D.M. 13/07/1977, Sito d’Interesse Comunitario SIC/p - e con le possibilità previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG vigente nel Comune di Ginosa;

14) “**Ciocoloni Pietro**”

Il ricorso presentato è avverso la non ammissibilità del progetto richiedente i benefici dell’az. 3 - comunicata con lettera A.R. del 17/11/2010 prot. 27074 del Servizio Foreste - scaturita in sede di primo esame istruttorio con la motivazione che la destinazione urbanistica del terreno: “*consente solo interventi tesi alla*

conservazione del bosco e la realizzazione di staccionate all'interno delle fasce tagliafuoco". La Ditta chiede invece la riammissione a finanziamento dell'intero progetto.

La Commissione dopo aver esaminato attentamente la documentazione agli atti **accoglie** in parte la richiesta del ricorrente, ammettendo in parte solo ed esclusivamente la realizzazione del percorso naturalistico, in quanto è l'unica tipologia di intervento pertinente con le caratteristiche naturalistiche dell'area, classificata Riserva Naturale dello Stato denominata "Stornara" istituita con D.M. 13/07/1977, Sito di Interesse Comunitario SIC/p e con le possibilità previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG vigente del Comune di Ginosa;

15) **"Coop. A. Segni"**

Il ricorso è avverso alla D.D.S. del Servizio Foreste n. 245 del 28/10/2010, di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ritenute ricevibili e non ammissibili a finanziamento, per le seguenti motivazioni di esclusione:

- a) Il bosco appare in cattive condizioni e a rischio incendio
- b) Pineta retrodunale
- c) Difficoltà di accesso
- d) All'interno dei boschi non esistono viali e strade idonee all'attraversamento
- e) Non idonea per un utilizzo pubblico
- f) Il rudere da ristrutturare è una vecchia stalla. Destinazione urbanistica E -Agricola non appare compatibile. Non viene dichiarata la compatibilità. Considerato che le risultanze tecnico-discrezionali dell'istruttoria esprimono perentoriamente l'inadeguatezza del sito alla realizzazione del progetto proposto (punti 1, 2, 3, 4 e 5), la Commissione ne prende atto e NON ACCOGLIE le controdeduzioni del ricorso, avverse ai punti sopra specificati. Circa il restauro dei ruderi (punto 6), il manufatto così recuperato non può costituire un rifugio per la fauna, quanto piuttosto si presta a finalità differenti, laddove il Bando espressamente lo vieta – "Gli interventi sono finalizzati unicamente al recupero funzionale dei ruderi a scopi di tutela e conservazione della fauna selvatica non al recupero strutturale degli stessi ruderi per altri fini.

Pertanto la Commissione dopo aver riesaminato attentamente il progetto e la documentazione allegata, **respinge** il ricorso;

16) **"Panetta Giuseppe Sebastiano"**

Il ricorso è avverso alla D.D.S. del Servizio Foreste n. 244 del 28/10/2010, pubblicata sul BURP dell'11/11/2010 che approvava l'elenco provvisorio delle domande ritenute non ricevibili e non ammissibili a finanziamento, motivandolo con:

- a) assenza di riferimenti normativi e legislativi in grado di mettere in relazione il percepimento del mancato reddito (reg. CEE 2080/92) con l'esclusione dal Bando;
- b) il Bando della Misura 227 non fa riferimento alla non ammissibilità delle aree imboschite con il Reg. CEE 2080/92 con la partecipazione al Bando.

La Commissione non ritenendo valide le motivazioni addotte, **non accoglie** il ricorso in quanto:

1. pur non essendoci nel Bando dei richiami specifici a quanto reclamato dal ricorrente, è pur vero che al punto 5) dello stesso, relativamente all'Azione 1, si fa chiaramente riferimento che gli interventi ammissibili sono finalizzati alla

“rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive”; infatti per il bosco in questione il proprietario, in applicazione del regolamento CEE 2080/’92, percepisce un introito annuale (relativo ai mancati redditi per la coltura sostituita) e quindi il bosco allo stato produce un reddito ossia è produttivo.

2. Bisogna ricordare che all’atto di sottoscrizione del “piano di coltura e conservazione” l’operazione di diradamento era prevista e cadenzata, e tutte le operazioni colturali inclusa quest’ultima, erano a carico del proprietario, il quale anche per la gestione del bosco ha percepito e continua a percepire un beneficio economico, e pertanto il finanziamento dell’operazione già prevista nell’ambito dell’adesione al Reg. CEE 2080/92 ed ancora in corso, costituirebbe un indebito percepimento, ossia un reato.

Infine si deve ricordare che l’intervento richiesto, az. 1 diradamenti, al momento non sarebbe neppure eseguibile secondo la cronologia delle operazioni previste nel “piano di coltura e conservazione” a suo tempo redatto e sottoscritto;

17) **“Panetta Nino Mariano”**

Il ricorso è avverso alla D.D.S. del Servizio Foreste n. 244 del 28/10/2010, pubblicata sul BURP dell’11/11/2010 che approvava l’elenco provvisorio delle domande ritenute non ricevibili e non ammissibili a finanziamento, motivandolo con:

- a) assenza di riferimenti normativi e legislativi in grado di mettere in relazione il percepimento del mancato reddito (reg. CEE 2080/92) con l’esclusione dal Bando;
- b) il Bando della Misura 227 non fa riferimento alla non ammissibilità delle aree imboschite con il Reg. CEE 2080/92 con la partecipazione al Bando.

La Commissione non ritenendo valide le motivazioni addotte, **non accoglie** il ricorso in quanto:

- 3. pur non essendoci nel Bando dei richiami specifici a quanto reclamato dal ricorrente, è pur vero che al punto 5) dello stesso, relativamente all’Azione 1, si fa chiaramente riferimento che gli interventi ammissibili sono finalizzati alla *“rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive”*; infatti per il bosco in questione il proprietario, in applicazione del regolamento CEE 2080/’92, percepisce un introito annuale (relativo ai mancati redditi per la coltura sostituita) e quindi il bosco allo stato produce un reddito ossia è produttivo.
- 4. Bisogna ricordare che all’atto di sottoscrizione del “piano di coltura e conservazione” l’operazione di diradamento era prevista e cadenzata, e tutte le operazioni colturali inclusa quest’ultima, erano a carico del proprietario, il quale anche per la gestione del bosco ha percepito e continua a percepire un beneficio economico, e pertanto il finanziamento dell’operazione già prevista nell’ambito dell’adesione al Reg. CEE 2080/92 ed ancora in corso, costituirebbe un indebito percepimento, ossia un reato.

Infine si deve ricordare che l’intervento richiesto, az. 1 diradamenti, al momento non sarebbe neppure eseguibile secondo la cronologia delle operazioni previste nel “piano di coltura e conservazione” a suo tempo redatto e sottoscritto;

18) **“Santoro Carlo”**

Il ricorso presentato dal Sig. Santoro Carlo (misura 227 Azione 1/a) è avverso la rimodulazione progettuale – comunicata con lettera A.R. del 11/11/2010 prot.

26406 del Servizio Foreste – effettuata in sede di primo esame istruttorio, con il quale sono state elise le operazioni di rinfoltimento, di apposizione di chiudenda e tabelle, e le cure colturali. Il Sig. Santoro Carlo, chiede invece *“la reiterazione del provvedimento di non ammissibilità degli interventi complementari riportati in relazione tecnica e giustificati dal (n.d.r. proprio) tecnico progettista”* oltre all’accesso agli atti della Commissione di Valutazione inerenti al proprio progetto.

La Commissione dopo aver esaminato attentamente la documentazione **respinge** la richiesta della Ditta di *“reiterazione del provvedimento di non ammissibilità degli interventi complementari riportati in relazione tecnica e giustificati dal tecnico progettista”* perché gli interventi richiesti di rinfoltimento, di apposizione di chiudenda e tabelle, e di cure colturali non possono essere considerati in quanto:

- a) il peso economico degli stessi è superiore al 70% dell’intero importo richiesto per i lavori;
- b) tali interventi sono disciplinati in apposite tipologie che per quanto concerne i rinfoltimenti - e le relative chiudende - sono previsti solo come *“ [Azione 1/c)] introduzione di latifoglie autoctone di pregio ed autoctone sporadiche, nei sistemi a gestione produttiva, al fine di diversificare la composizione degli stessi popolamenti.”*. La gestione produttiva del bosco non è stata dimostrata dalla Ditta e quindi senza tale requisito, essenziale per accedere al finanziamento, l’operazione non è ammissibile.
- c) Circa la tabellonistica si deve ricordare invece che è prevista solo per le az. 2 e 3, mentre la Ditta partecipa solo all’Azione 1.

La Commissione, inoltre, riesaminato l’intero progetto ritiene che il bosco considerato non può rientrare nella casistica dell’intervento richiesto dalla Ditta in quanto l’Azione 1/a prevede *“tagli di “diradamento” nei boschi di conifere alloctone, da eseguirsi una sola volta nel periodo, per predisporre il soprassuolo forestale al possibile avvio di processi di rinaturalizzazione.”* e nella quale appositamente non sono stati previsti rinfoltimenti (piantumazioni artificiali), perché la rinaturalizzazione deve avvenire mediante l’apertura della copertura arborea troppo fitta e l’ingresso naturale, spontaneo, di specie della macchia mediterranea. Il bosco in questione, invece, dalla densità ad ettaro (dalle 200 alle 400 piante/Ha), dalle classi diametriche indicate in relazione e dalla documentazione fotografica, appare già nelle condizioni di “apertura” e già in fase di rinaturalizzazione. Esso è quindi lontano dai requisiti che implicitamente richiede l’Azione 1/a, ossia di alta densità e di scarso ingresso di essenze per la rinaturalizzazione, che si favorisce con un diradamento volto ad “aprire” la copertura forestale. Per i motivi sopra esposti la Commissione ritiene che la Ditta debba essere esclusa dai benefici previsti per l’Azione 1/a, a questi si aggiunge che l’intervento proposto è invece rispondente, per tipologia e finalità, ad altri bandi di misure forestali pubblicati dalla Regione;

19) **“Comune di Barletta”**

Il ricorso, avverso la DDS n.255 del 28/10/2010 di approvazione della graduatoria provvisoria dell’Azione 3, chiede il riesame del progetto per quanto attiene le seguenti voci indicate nel computo metrico:

- voce n. 58 *“apertura di stradello etc. ...”* (eliminata)
- voce n. 65 *“costruzione n.1 scalandrino”* (eliminata)

- voce n. E 01.04 “scavo eseguito a mano” (eliminata)
- voce n. E 04.21 “fornitura e posa in opera etc. ...” (eliminata)
- voce Inf 02 11.03 “Ghiaia silicea di fiume etc. ...” (eliminata)
- riconoscimento IVA (eliminata)

La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di:

accogliere parzialmente il ricorso riferito ai seguenti punti:

- la voce n. 58 “apertura di stradello etc. ...” viene sostituita con la voce n. 59 in quanto trattasi di *ripristino* e non *apertura* stradello;
- la voce n. 65 “costruzione n.1 scalandrino” viene concessa;
- la voce n. E 01.04 “scavo eseguito a mano” viene concessa;
- la voce n. E 04.21 “fornitura e posa in opera etc. ...” viene concessa;
- voce Inf 02 11.03 “Ghiaia silicea di fiume etc. ...” viene concessa al 50% in quanto vanno ridimensionate le superfici delle zone di intervento proposte;

non accogliere il ricorso per il riconoscimento dell’IVA in quanto:

- *La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che “l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”.*
- *L’art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l’altro, che “gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.*

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell’IVA;

20) “Comune di Gioia del Colle”

Il ricorso avverso la Determina del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 29/10/2010 - di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a finanziamento - chiede il riesame del progetto per la “...*revisione della parte di progetto non ammesso o quantomeno l’approvazione parziale dell’importo del percorso ricreativo per non penalizzare le famiglie fruitici del bosco che si presentano accompagnate dai figli*”.

La Commissione riesaminato il progetto osserva che:

- a) nell’area interessata dall’installazione richiesta dei giochi bimbi esiste già un parco giochi che così si amplierebbe;
- b) le strutture richieste sono di grosse dimensioni.

Assecondando la richiesta progettuale, si andrebbe contro lo spirito dell’azione 3, delineato al punto 5 del Bando: “...le strutture e le tipologie costruttive, devono essere limitate al necessario ed essere concepite in modo che si inseriscano nel paesaggio col minimo impatto”.

Pertanto la Commissione **non accoglie il ricorso** respingendo la richiesta di revisione della parte del progetto non ammessa;

21) “**Comune di Cisternino**”

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste del 17/11/2010 prot. n.27074 di comunicazione di ricevibilità ma non ammissibilità per la seguente motivazione : “*Il Comune è titolare di un decreto di revoca di aiuti comunitari per irregolarità rilevate dal Servizio Foreste*”.

Il ricorrente chiede di riammettere a finanziamento l'intervento proposto.

La Commissione dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte in merito e da riscontri effettuati dai quali si evince che il Comune di Cisternino (BR), ha comunque restituito alla Regione Puglia le somme indebitamente percepite relativamente ad un contributo POR 2000-2006 e pertanto rispondente al principio di affidabilità - stabilito dalla Regione Puglia nelle procedure comuni per i Piani Integrati di Filiera pubblicato sul B.U.R.P. n. 102 del 10/06/2010 -, ritiene di **accogliere il ricorso** e riammettere a finanziamento il progetto presentato.

Il progetto pertanto viene istruito dalla Commissione ricorsi;

22) “**Comune di Alberona**”

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste del 10/11/2010 prot. n.26316 di “comunicazione adempimenti” nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile e del dovuto aiuto pubblico, chiede il riesame del progetto per quanto attiene le seguenti voci indicate nel computo metrico e non riconosciute:

- cod. n.33 voce (...*vegetazione infestante superiore al 50%*)
- cod. n.46 voce “*cippatura*”
- maggiorazione del 20% relative alle voci cod. n.35 (*rinfoltimenti nelle radure...*) – n.28 (*fornitura di piantine di latifoglie...*) – n.19 (*pacciamatura localizzata...*)
- cod. n.61 voce “*realizzazione chiudenda...*”
- cod. n.62 voce “*demolizione chiudenda...*”
- cod. n.65 voce “*costruzione scalandrini...*”
- valore commerciale legna ritraibile
- Importi IVA

La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di:

accogliere il ricorso riferito alle sole voci:

- voce n.46 “*cippatura*” ;
- maggiorazione del 20% relativa alla voce cod. n.28 (*fornitura di piantine di latifoglie...*);

non accogliere il ricorso riferito alle seguenti voci:

- cod. n.33 (...*vegetazione infestante superiore al 50%*) confermando quanto già evidenziato nella fase istruttoria;
 - cod. n.61 voce “*realizzazione chiudenda...*” in quanto non prevista dal bando;
 - cod. n.62 voce “*demolizione chiudenda...*” in quanto non prevista dal bando;
 - cod. n.65 voce “*costruzione scalandrini...*” in quanto non prevista dal bando;
- Per quanto attiene il valore commerciale legna ritraibile, si comunica di aver applicato per il calcolo del peso del legname il coefficiente 0,7/mc e come prezzo medio di vendita il valore di € 3/q.le essendo bosco di conifere.

Non accogliere il ricorso riferito alla voce IVA in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che "l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE"
- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che "gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni".

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

23) **"Comune di Biccari"** azione 1;

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste del 11/11/2010 prot. n.26317 di "comunicazione adempimenti" nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile e del dovuto aiuto pubblico, chiede il riesame del progetto per quanto attiene le seguenti voci indicate nel computo metrico e non riconosciute:

- voce "*cippatura*"
- maggiorazione 20% relativamente alle voci n.35, n.26, n.28 e n.19 del "Prezziario dei Lavori ed Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno"
- ripristino vecchi stradelli di servizio
- Realizzazione chiudenda...etc
- Demolizione chiudenda etc...
- IVA Lavori e IVA Spese Tecniche

La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di:

accogliere il ricorso riferito alle sole voci:

- a) voce "*cippatura*"
 - b) maggiorazione 20% relativamente alle voci n.35, n.26, n.28 e n.19 del "Prezziario dei Lavori ed Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno"
 - c) ripristino vecchi stradelli di servizio
- non accogliere** il ricorso riferito alle seguenti voci, in quanto non previste dall'azione del Bando richiesta:
- d) Realizzazione chiudenda... etc
 - e) Demolizione chiudenda etc...

Non accogliere il ricorso riferito alla voce f) IVA in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che "l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE"

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che "gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni".

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA.

24) "Comune di Biccari" azione 3;

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste del 11/11/2010 prot. n.26233 di "comunicazione adempimenti" nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile e del dovuto aiuto pubblico, chiede il riesame del progetto in quanto il computo metrico risulta:

- ridotto dell'importo della voce di spesa "*Fornitura di percorso vita park kur costituito da 17 stazioni*" da € 11.313,79 a € 6.120,00

La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di **accogliere** il ricorso riferito alle suddetta voce riammettendo la somma di € 11.313,79;

25) "Comune di Celle San Vito"

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste del 10/11/2010 prot. n.26395 di "comunicazione adempimenti" nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile e del dovuto aiuto pubblico, chiede il riesame del progetto per quanto attiene le seguenti voci indicate nel computo metrico e non riconosciute:

- voce "*cippatura*"
- voce "*realizzazione chiudenda*"
- voce "*demolizione chiudenda etc...*" riconosciuta solo al 50%
- voce "*realizzazione di staccionata in legname...*"
- IVA Lavori e IVA Spese Tecniche

La Commissione, fa presente che la voce b) "*realizzazione chiudenda*" pur essendo oggetto di ricorso da parte del Comune, da verifica sul computo metrico risulta non esclusa (erroneamente) nella fase di istruttoria preliminare. Considerato che il Bando della Misura 227 non prevede la possibilità di includere detta voce nella progettazione, la Commissione la esclude totalmente dal computo metrico.

Inoltre, riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di:

accogliere il ricorso riferito alla voce a) "*cippatura*"

non accogliere il ricorso riferito alle seguenti voci:

b) "*realizzazione chiudenda*" in quanto non prevista dal Bando

c) "*demolizione chiudenda etc...*" in quanto non prevista dal Bando e pertanto eliminata totalmente come voce dal computo metrico.

d) "*realizzazione di staccionata in legname...*" in quanto non prevista dal Bando

non accogliere il ricorso riferito alla voce e) IVA in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che "l'IVA deve essere realmente e

definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE"

L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che "gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni".

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

26) **"Comune di Deliceto"**

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste del 17/12/2010 prot. n.26121 di "comunicazione adempimenti" nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile e del dovuto aiuto pubblico, chiede la reintegrazione della parte del progetto non ammesso, riguardante:

- Voce "*cure colturali*"
- Voce "*Operazione di scelta e segnature delle piante ... etc.*"
- Prezzo della legna calcolato a € 6
- Importi IVA

La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di **non accogliere** il ricorso riferito alle seguenti voci:

- Voce "*cure colturali*" in quanto non prevista dal bando
- Voce "*Operazione di scelta e segnature delle piante ... etc.*" in quanto tale voce rientra nelle spese tecniche e pertanto calcolata nelle spese generali
- *Prezzo della legna* calcolato a € 6 in quanto da indagini di mercato è emerso che il prezzo medio di vendita del macchiatico risulta di € 3/q.le per le resinose e € 6/q.le per le latifoglie

Inoltre la Commissione **non accoglie** il ricorso riferito alla voce IVA in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che "l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE"

L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che "gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni".

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

27) **"Comune di Lesina"**

Il ricorso, avverso le DDS n.289 del 24/11/2010 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di aiuto ricevibili ed ammesse a finanziamento chiede il riesame del progetto per quanto attiene la reintegrazione della voce indicata nel computo metrico:

- cippatura in bosco della ramaglia (voce n.5)

La Commissione riesaminato il progetto e considerando valida la motivazione addotta in merito, ritiene di **accogliere** il ricorso, rideterminando il nuovo computo metrico con la riammissione della voce n.46 del Prezziario Regionale dei lavori forestali, in quanto voce compatibile con la finalità del bando;

28) “**Comune di Manfredonia**”

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste prot. n. 26396 dell’11/11/2010 nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile ed il dovuto aiuto pubblico concedibile ed avverso la DDS n.319 del 02/12/2010 di approvazione della graduatoria definitiva “*Elenco beneficiari misura 227 Azione I*” nella quale sono riportati anche gli importi ammessi a finanziamento - chiede il riesame del progetto per quanto attiene la reintegrazione della voce indicata nel computo metrico:

- cippatura in bosco della ramaglia (voce n.5)

La Commissione riesaminato il progetto e considerando valida la motivazione addotta in merito, ritiene di **accogliere** il ricorso, rideterminando il nuovo computo metrico con la riammissione della voce n.5 per un importo di € **23.206,00**, in quanto voce compatibile con la finalità del bando;

29) “**Comune di Monte Sant’Angelo**”

Il ricorso avverso la Determina del Dirigente del Servizio Foreste n. 245 del 28/10/2010 - di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ricevibili e non ammissibili a finanziamento - chiede il riesame del progetto “*...in quanto le motivazioni di non ammissibilità, riportate nella graduatoria provvisoria sono riferite ad un sito diverso da quello proposto in progetto*”.

In riferimento al ricorso presentato dal Comune di Monte Sant’Angelo (FG), la Commissione riesaminando il progetto, ha potuto accertare che dalla relazione tecnica allegata al progetto e dalla Delibera di Giunta Comunale n.191 del 09/07/2010, le particelle oggetto di intervento (peraltro anche riscontrate con ortofoto e sovrapposizione catastale) risultano quelle identificate catastalmente al Fg.131 p.lla 817 ed al Fg. 132 p.lle 557-558.

La p.lla 817 del Fg.131 da riscontro catastale e da documentazione fotografica (agli atti d’ufficio) realizzata in sede di sopralluogo, confermato anche da immagini rivenienti da Google Earth, risulta completamente asfaltata, tipologia di viabilità, quindi, non rientrante tra quelle ammesse a finanziamento dal bando della Misura 227.

Inoltre per quanto concerne il bosco attraversato dal percorso forestale richiesto (p.lle 557-558 del Fg.132 di proprietà comunale) evidenziato negli atti progettuali, dalla documentazione presentata in sede di adesione al bando della misura, il Comune non ha presentato alcun titolo di possesso, requisito indispensabile (punto 8.1.4 del Bando) per l’approvazione del progetto.

Per quanto sopra esposto la Commissione ritiene di **non accogliere** il ricorso presentato;

30) “**Comune di Monteleone di Puglia**”

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste del 11/11/2010 prot. n.26329 di “comunicazione adempimenti” nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile e del dovuto aiuto pubblico, chiede il riesame del progetto per quanto attiene le seguenti voci indicate nel computo metrico e non riconosciute:

- voce n.33 (*...vegetazione infestante superiore al 50%*) sostituita dalla voce n.32 (*...vegetazione infestante debole*)
- voce n.46 “cippatura”
- voci relative alle *cure colturali*

- voce “*Operazione di scelta e segnatura delle piante ... etc.*”
- Importi IVA
La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di:
accogliere il ricorso riferito alle sole voci:
 - voce n.33 (...*vegetazione infestante superiore al 50%*)
 - voce n.46 “*cippatura*”
non accogliere il ricorso riferito alle seguenti voci:
 - Voce “*cure colturali*” in quanto non prevista dal bando
 - Voce “*Operazione di scelta e segnatura delle piante ... etc.*” in quanto tale voce rientra nelle spese tecniche e pertanto calcolata nelle spese generali
- **non accogliere** il ricorso riferito alla voce IVA in quanto:
 - La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che “l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”
 - L’art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l’altro, che “gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell’IVA.

Inoltre la Commissione ha riscontrato un errore nel computo metrico, non rilevato nella fase di istruttoria preliminare, per quanto attiene la voce “*valore commerciale all’imposto del legname ritraibile*” che è stato calcolato erroneamente ad € 3/q.le invece che con l’esatto importo di € 6/q.le. Tali valori scaturiscono da indagini di mercato dai quali è emerso che il prezzo medio di vendita del macchiatico risulta di € 3/q.le per le conifere e € 6/q.le per le latifoglie, tipologia di bosco alla quale è riferito tale intervento.

Pertanto la Commissione ha rideterminato il valore commerciale all’imposto del legname ritraibile, con l’esatto importo di € 6/q.le, apportando le dovute modifiche sia sul computo metrico sia sul quadro economico;

31) “**Comune di Orsara di Puglia**” azione 1;

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste prot. n. 26363 del 10/11/2010 nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile ed il dovuto aiuto pubblico concedibile ed avverso la DDS n.319 del 02/12/2010 di approvazione della graduatoria definitiva “*Elenco beneficiari misura 227 Azione 1*” nella quale sono riportati anche gli importi ammessi a finanziamento - chiede il riesame del progetto per quanto attiene la reintegrazione delle seguenti voci indicate nel computo metrico:

- voci n. 4, 5, 7, 8, 9 riferite al codice n.35 del Prezziario Regionale dei Lavori ed Opere Forestali

La Commissione riesaminato il progetto e considerando valide le motivazioni addotte in merito, ritiene di **accogliere** parzialmente il ricorso, reintegrando le sole **voci n.4, 5, 7 e 8** del computo metrico, in quanto voci compatibili con la finalità del bando.

La Commissione **respinge** il ricorso riferito alla **voce n.9** del computo metrico in quanto il bando prevede max 300 piante ad ettaro comprensive del risarcimento;

32) “**Comune di Orsara di Puglia**” azione 3;

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste prot. n. 26226 del 10/11/2010 nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile ed il dovuto aiuto pubblico concedibile ed avverso la DDS n.317 del 02/12/2010 di approvazione della graduatoria definitiva “*Elenco beneficiari misura 227 Azione 3*” nella quale sono riportati anche gli importi ammessi a finanziamento, chiede il riesame del progetto per quanto attiene le seguenti voci indicate nel computo metrico:

- voci n. 26, 27, 28, 29 e 30 riguardante lavori di messa a dimora di piantine forestali (eliminate)
- voce n. 25 riguardante la spalatura (eliminata)
- voce n.24 riguardante la eliminazione della vegetazione infestante (ritenuta inferiore al 50%)

La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di:

respingere il ricorso relativamente alle voci di cui al

- **n. 26, 27, 28, 29 e 30** del computo metrico, in quanto le stesse non sono previste dal bando.
- **n. 24** del computo metrico in quanto dalla documentazione presentata non si evince una condizione di forte infestazione.

accogliere parzialmente il ricorso riferito alla voce di cui al **n.25** del computo metrico in quanto si ritiene utile intervenire ai fini della messa in sicurezza dell’area, ma solo per quelle zone interessate dai percorsi, per una larghezza di mt.20 circa e per una lunghezza totale di mt.1700, oltre alle aree attrezzate, per una superficie complessiva di Ha 4,50;

33) “**Comune di Panni**”

Il ricorso presentato dalla Ditta è avverso la correzione del computo metrico estimativo di progetto – comunicata con lettera A.R. del 11/11/2010 prot. 26305 del Servizio Foreste – effettuata in sede di primo esame istruttorio, e con la quale sono state corrette alcune voci ed elise altre; di seguito viene trattato nel merito il ricorso riportando l’elencazione del medesimo:

- **punto 2)** richiesta di riconoscimento degli importi dell’IVA.

La Commissione **non accoglie** il ricorso per il riconoscimento dell’IVA in quanto:

- *La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che “l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”.*

- *L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che "gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni".*

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA.

- **punto 4)** Richiesta ammissione voce di *"trinciatura in bosco della ramaglia"*. La Commissione **accoglie** il ricorso per il riconoscimento della voce *"trinciatura"*.
- **punto 5)** Richiesta riconoscimento voci di costo delle *"cure colturali"* la Commissione **non accoglie** il ricorso per il riconoscimento della voce di costo *"cure colturali"*, in quanto non prevista dal bando
- **punto 6)** Richiesta riconoscimento voce costo *"operazione e segnature piante da abbattere"* La Commissione **non accoglie** il ricorso per il riconoscimento della voce di costo *"operazione e segnature piante da abbattere"*, in quanto la stessa è una spesa tecnica che va imputata nelle spese generali;

34) "Comune di Pietra Montecorvino"

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste del 11/11/2010 prot. n.26320 di "comunicazione adempimenti" nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile e del dovuto aiuto pubblico, chiede il riesame del progetto per quanto attiene le seguenti voci indicate nel computo metrico e non riconosciute:

- voce *"cippatura"*
- voce *"spalcatura"* calcolata ad € 1126,95 anziché ad € 1226,95
- voce *"demolizione chiudenda etc..."*
- voce *"realizzazione di staccionata in legname..."*
- IVA Lavori e IVA Spese Tecniche

La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di:

accogliere il ricorso riferito alla voce a) *"cippatura"*

non accogliere il ricorso riferito alle seguenti voci:

- b) *"spalcatura"* calcolata ad € 1126,95 anziché ad € 1226,95 così come da Determinazione del Servizio Foreste n.202 del 13/07/2010 (BURP n.123 del 22/07/2010) di rettifica al "Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno" (BURP n.84 dell'11/06/2010).
- c) *"demolizione chiudenda etc..."* in quanto non prevista dal Bando
- d) *"realizzazione di staccionata in legname..."* in quanto non prevista dal Bando
- non accogliere** il ricorso riferito alla voce f) IVA in quanto:
- La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che "l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE"

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che "gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni".

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

- 35) **"Comune di Rocchetta Sant'Antonio"** azione 1;

Il ricorso presentato è avverso la non ammissibilità del progetto richiedente i benefici delle azioni 1 e 3 - pubblicata sulla Determina Dirigenziale del Servizio Foreste n. 245 del 28/10/2010 - BURP n. 171 del 11/11/2010 - scaturita in sede di primo esame istruttorio con la seguente motivazione: *"Il Comune è titolare di un decreto di revoca di aiuti comunitari per irregolarità rilevate dal Servizio Foreste"*. Il Comune l'annullamento della richiamata Determinazione n. 245 del 28/10/2010 con conseguente ammissione alla successiva fase istruttorio.

La Commissione dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte in merito e da riscontri effettuati dai quali si evince che il Comune di ROCCHETTA S.ANTONIO, ha comunque restituito alla Regione Puglia le somme indebitamente percepite relativamente ad un contributo POR 2000-2006 e pertanto rispondente al principio di affidabilità - stabilito dalla Regione Puglia nelle procedure comuni per i Piani Integrati di Filiera pubblicato sul B.U.R.P. n. 102 del 10/06/2010 -, ritiene di **accogliere il ricorso** e riammettere a finanziamento il progetto presentato.

Il progetto pertanto viene istruito dalla Commissione ricorsi;

- 36) **"Comune di Rocchetta Sant'Antonio"** azione 3;

Il ricorso presentato è avverso la non ammissibilità del progetto richiedente i benefici delle azioni 1 e 3 - pubblicata sulla Determina Dirigenziale del Servizio Foreste n. 245 del 28/10/2010 - BURP n. 171 del 11/11/2010 - scaturita in sede di primo esame istruttorio con la seguente motivazione: *"Il Comune è titolare di un decreto di revoca di aiuti comunitari per irregolarità rilevate dal Servizio Foreste"*. Il Comune l'annullamento della richiamata Determinazione n. 245 del 28/10/2010 con conseguente ammissione alla successiva fase istruttorio.

La Commissione dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte in merito e da riscontri effettuati dai quali si evince che il Comune di ROCCHETTA S.ANTONIO, ha comunque restituito alla Regione Puglia le somme indebitamente percepite relativamente ad un contributo POR 2000-2006 e pertanto rispondente al principio di affidabilità - stabilito dalla Regione Puglia nelle procedure comuni per i Piani Integrati di Filiera pubblicato sul B.U.R.P. n. 102 del 10/06/2010 -, ritiene di **accogliere il ricorso** e riammettere a finanziamento il progetto presentato.

Il progetto pertanto viene istruito dalla Commissione ricorsi;

- 37) **"Comune di San Marco La Catola"** azione 1;

Il ricorso, avverso la Determina del Dirigente del Servizio Foreste n. 319 del 02/12/2010 - di Concessione degli aiuti ai beneficiari collocati nella graduatoria definitiva approvata con DDS n. 289 del 24/11/2010 ed approvazione delle "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti - chiede il riesame del progetto

per quanto attiene la reintegrazione delle voci indicate nel computo metrico (**sottomisura B**):

- cippatura in bosco della ramaglia (codice 46)
- allestimento concentramento ed esbosco (codice 45)

Inoltre si chiede di istruire il progetto relativo alla **sottomisura C** in quanto “...*non risulta si trovi né tra i progetti approvati né tra quelli non ammessi a finanziamento pubblicati nella Determina n.244 del 28/10/2010*”.

La Commissione riesaminato il progetto e considerando valide le motivazioni addotte in merito ritiene di **accogliere** il ricorso:

- per quanto attiene la sottomisura B, rideterminando il nuovo computo metrico con la riammissione delle voci n.45 e n.46 per un importo di € **78.516,31**, in quanto voci compatibili con la finalità del bando;
- per quanto attiene la sottomisura C, confermando l'importo progettuale richiesto pari ad € **175.924,22**, in quanto per mero errore materiale tale importo non era stato inserito nel totale da finanziare;

38) “**Comune di San Marco La Catola**” azione 3;

Il ricorso, avverso la “comunicazione adempimenti” del Servizio Foreste prot. n.26271 del 10/11/2010 - “...*nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile e del dovuto aiuto pubblico concedibile...*” - chiede:

- A) *di reintegrare ai fini dell'approvazione definitiva del progetto i punti 1,2,3,4,10 e 15 del computo metrico estimativo, esclusi in sede di prima istruttoria*
- B) *di ripristinare la quantità e gli importi delle voci 7,8, e 9 dello stesso computo metrico così come riportato in progetto*

La Commissione riesaminato il progetto e considerando valide le motivazioni addotte in merito ritiene di **accogliere** il ricorso e pertanto:

ridetermina il nuovo computo metrico con la riammissione delle voci di cui ai suddetti punti A) e B), in quanto voci compatibili con la finalità del bando;

39) “**Comune di Sant'Agata di Puglia**”

Il ricorso presentato dal Comune è avverso la correzione del computo metrico estimativo di progetto – comunicata con lettera A.R. del 1/11/2010 prot. 26270 del Servizio Foreste –, chiedendo la riammissione totale di tutte le voci del computo metrico estimativo presentato ed escluse dal finanziamento.

La Commissione **non accoglie** il ricorso per il riconoscimento delle voci escluse dal finanziamento, perché queste riguardano, pressoché totalmente, opere di natura edilizia (impianti, arredi urbani ecc.), che il Bando non prevede e soprattutto estranee agli obiettivi del medesimo;

40) “**Comune di Melendugno**”

Il ricorso nell'oggetto della comunicazione fa riferimento alla Determina del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 – di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a finanziamento per l'Azione 1, ma nel dettaglio della richiesta si fa riferimento alla Azione 3 nella quale è inserito il ricorrente.

Il Comune di Melendugno chiede il riesame del progetto rivalutando l'importo della spesa ammissibile a finanziamento per le seguenti voci:

- numero di panchine da 5 a 10;

- numero di cestini completi di palo da 5 a 10;
- gioco modulare in legno n.1

La Commissione riesaminato il progetto e considerando valide le motivazioni addotte in merito ritiene di **accogliere** il ricorso;

41) “**Comune di S. Casarea Terme**”

Il ricorso, è avverso la Determina del Dirigente del Servizio Foreste n. 245 del 28/10/2010 con cui l’istanza di finanziamento veniva dichiarata ricevibile ma non ammissibile con la motivazione: *”il Comune non risulta proprietario delle aree dove sono previste le opere da realizzare”*. La Ditta nella documentazione allegata al ricorso non ha presentato nessun titolo di possesso valido al momento della presentazione della richiesta di finanziamento, allegando invece semplicemente degli atti che dimostrano, al massimo, la volontà di procedere, a questo punto probabile, alla definizione della procedura di acquisto.

Pertanto la Commissione **non accoglie il ricorso** respingendo la richiesta di includere il progetto tra quelli ammissibili, non possedendo la Ditta uno dei requisiti fondamentali richiesti dal Bando per ammettere il progetto a finanziamento;

42) “**Comune di Castellaneta**”

Il ricorso, avverso la comunicazione del Servizio Foreste del 10/11/2010 prot. n.26237 nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile ed il dovuto aiuto pubblico concedibile, chiede di integrare le suddette somme:

- € 3.250,00 relative alle voci pubblicità, imprevisti, somme per autorità di vigilanza;

- € 62.730,80 relativa alla voce inf 03.53b2 per n. 4 giostre rotonde

La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di **non accogliere** il ricorso in quanto:

- Le voci pubblicità, imprevisti, somme per autorità di vigilanza non sono contemplate dal bando;

Il prezzo della *“giostra rotonda con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato”* (rif. prezziario LL.PP. Inf.03.53.b2) è pari ad € 1321,60 e non ad € 14.361,10 dovuto ad un errore di stampa presente sul bollettino. L’importo di € 14.361,10, come è facilmente desumibile, è riferito alla struttura *“gioco modulare in legno etc...”* identificata con il cod. Inf.03.52.;

43) “**Comune di Ginosa**”

Il ricorso presentato è avverso la non ammissibilità del progetto richiedente i benefici dell’az. 3 - pubblicata sulla Determina Dirigenziale del Servizio Foreste n. 245 del 28/10/2010 BURP n. 171 del 11/11/2010 - comunicata con lettera A.R. del 17/11/2010 prot. 27074 del Servizio Foreste - scaturita in sede di primo esame istruttorio con la motivazione che la destinazione urbanistica del terreno: *“consente solo interventi tesi alla conservazione del bosco e la realizzazione di staccionate all’interno delle fasce tagliafuoco”*. La Ditta chiede invece la riammissione a finanziamento dell’intero progetto.

La Commissione dopo aver esaminato attentamente la documentazione agli atti **accoglie in parte** la richiesta del ricorrente, ammettendo in parte solo ed esclusivamente la realizzazione del percorso naturalistico, in quanto è l’unica

tipologia d'intervento pertinente con le caratteristiche naturalistiche dell'area - classificata Riserva Naturale dello Stato "Stornara" istituita con D.M. 13/07/1977, Sito d'Interesse Comunitario SIC/p - e con le possibilità previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG vigente del Comune di Ginosa;

44) "Comune di Palagianello" azione 1

Il ricorso presentato dal Comune è avverso la correzione del computo metrico estimativo di progetto – comunicata con lettera A.R. del 11/11/2010 prot. 26402 del Servizio Foreste – effettuata in sede di primo esame istruttorio, e con la quale sono state corrette alcune voci ed elise altre; di seguito viene trattato nel merito il ricorso riportando l'elencazione del medesimo:

- **punto 1)** Voce "spalcatura" - Il ricorso viene respinto per le seguenti motivazioni:
Il costo della voce 3 del C.M.E. doveva essere necessariamente aggiornato alla correzione della voce "spalcatura" (n. 44 del prezzario forestale), avvenuta con D.D. Servizio Foreste n.202 del 13/07/2010 (BURP n.123/2010), voce che è stata riportata dal valore di 1.226,95 €/ha a 1.116,95 €/ha. La mancata correzione del costo totale avrebbe causato una indebita percezione, in base alla quale il Servizio Foreste avrebbe comunque dovuto porre rimedio successivamente, con il recupero delle somme in via bonaria o forzosa (nei modi di legge); non ha fondamento quindi la richiesta del Comune che adduce una motivazione di opportunità temporale e non una tecnica, sulla scorta di un'analisi dei prezzi che contestasse nel merito la validità del nuovo prezzo unitario. Peraltro la correzione della voce 44 del prezzario forestale non è avvenuta a lavori già eseguiti e/o finanziati, il che in effetti avrebbe posto un problema di legittimità temporale, e non solo, nell'eventuale recupero di somme concesse. Non è veritiero inoltre poi asserire che una volta inserita la somma richiesta nel portale SIAN questa non possa essere modificata, pena l'esclusione dal finanziamento.
- **punto 2)** Voce "cippatura" - Il ricorso viene respinto per le seguenti motivazioni:
Per quanto attiene il costo della voce 5 del C.M.E. (n. 46 Prezzario Forestale) vale quanto espresso nel precedente punto circa la necessità di effettuare la correzione. Nella seconda parte delle controdeduzioni, per la stessa voce, invece viene invocato un errore nel calcolo della massa del materiale di risulta, che sarebbe sbagliato per l'omissione di uno zero, senza però dimostrarne tecnicamente la validità; e comunque il volume di risulta di 800 q appare congruo per il caso in questione.
- **punto 3)** Voci 6, 7, 8 e 9 del C.M.E. "rinfoltimenti". Il ricorso viene respinto per le seguenti motivazioni:
La complementarietà dei rinfoltimenti non può essere invocata perché l'Azione 1, non a caso, la prevede esclusivamente per i boschi con finalità produttive, i quali com'è noto sono soggetti, con la debita periodicità, a tagli e quindi a denudazioni, che comportano un progressivo impoverimento floristico soprattutto a carico delle specie autoctone; è quindi indispensabile l'intervento umano con il rinfoltimento per ripristinare la biodiversità tipica della zona, che la gestione produttiva normalmente ostacola; per i boschi di conifere invece (non a gestione produttiva), caratterizzati da densità e/o da coperture che deprimono lo sviluppo delle specie autoctone, il sottointervento a) specificatamente prevede solo il diradamento, proprio perché riducendo la copertura si può favorire sia l'ingresso (per via naturale ad opera di volatili, mammiferi, del vento etc.), che lo sviluppo della biodiversità, talvolta già radicata nelle pinete e che a causa dell'eccesso di copertura non riesce a colonizzare l'ambiente.
- **punto 4)** voce 11 "prezzo legname". La Commissione **accoglie** il ricorso ed accorda, quanto chiesto dal Comune, lasciando invariato il prezzo del legname;
- **punto 5)** voce "imprevisti". Il ricorso viene respinto per le seguenti motivazioni:
La voce imprevisti non è prevista dal Bando della Misura 227
- **punto 6)** voce "IVA". Il ricorso viene respinto per le seguenti motivazioni:

- *La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che "l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE".*
- *L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che "gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni".*

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

45) **"Comune di Palagianello"** azione 3

Il ricorso, avverso la nota del Servizio Foreste prot. n. 26239 del 10/11/2010 nella quale erano manifesti gli importi della spesa ammissibile ed il dovuto aiuto pubblico concedibile, chiede il riesame del progetto per quanto attiene le seguenti voci indicate nel computo metrico:

punto 1)

- a) voci n. 1.01 - 1.02 - 1.03 - 1.04 - 1.05 relativi ad interventi diretti sulla sentieristica... (eliminate)
- b) voci n. 1.07 - 1.08 - 1.09 - 1.10 - 1.11 - 1.12 relativi alla eliminazione di una staccionata, alla realizzazione di n.2 torrette di avvistamento fauna e ed all'acquisto di tavoli con panche (eliminate)
- c) voci n. 3.01 - 3.02 - 3.03 riguardante opere accessorie relative al ripristino di un muretto a secco, alla realizzazione di di una recinzione in pali di legno e alla fornitura e posa in opera di n.3 cancelli in ferro (eliminate)

punto 2)

Il Comune di Palagianello chiede di reintegrare la voce del quadro economico relativa agli *"Imprevisti"*.

La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene:

punto 1):

voce 1.01: si **respinge** il ricorso escludendo il ripristino della pista forestale in Loc. Bosco Difesella per ml. 3980 in quanto non corrispondente alla finalità dell'Azione 3;

voce 1.02: si **accoglie** il ricorso;

voce 1.03: si **respinge** il ricorso in quanto l'Azione 3 non prevede l'apertura di stradelli ex-novo;

voce 1.04: si **respinge** il ricorso in quanto non corrispondente alla finalità dell'Azione3;

voce 1.05: si **accoglie** il ricorso evidenziando che la fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume dovrà avvenire solo in corrispondenza delle attrezzature ginniche e/o giochi.

- b) voci n. 1.07 - 1.08 - 1.09 - 1.10 - 1.11 - 1.12:** si **respinge** il ricorso in quanto non corrispondenti alla finalità dell'Azione 3;

- c) voci n. 3.01 - 3.02 - 3.03** si **respinge** il ricorso in quanto non corrispondenti alla finalità dell'Azione 3;

punto 2)

Si **respinge** il ricorso in quanto la voce *"Imprevisti"* non è prevista dal Bando della Misura 227;

46) **"Comune di Palagiano"**

La Commissione riesaminato il progetto e valutando le motivazioni addotte in merito, ritiene di:

accogliere il ricorso riferito ai seguenti punti:

- voce n. 1.07 *“ripristino di stradello etc. ...”*
- voce n. 1.08 *“trinciatura in bosco etc. ...”* il cui costo unitario è stato corretto con D.D. Servizio Foreste n. 202 del 13/07/2010 (rettifica alla D. D. n.289 del 28/05/2009);
- voci n. 3.01 e 3.02 *“installazione nido artificiale...”*

non accogliere il ricorso riferito ai seguenti punti:

- Voce 1.06 perché le *“Indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall’Azione 3,...”* sancite dalla D.G.R. n. 2464/2010, al c. 2 stabiliscono che i sentieri devono essere sistemati con fondo naturale.
- Voci paragrafo 3, ad eccezione dell’installazione dei nidi, perché dall’intervento proposto il manufatto così recuperato non può costituire un rifugio per la fauna, quanto piuttosto si presta a finalità differenti, laddove il Bando espressamente lo vieta – *“Gli interventi sono finalizzati unicamente al recupero funzionale dei ruderi a scopi di tutela e conservazione della fauna selvatica non al recupero strutturale degli stessi ruderi per altri fini.”*

Voci paragrafo 4, perché non pertinenti all’azione richiesta ma previste solo per la n. 2 ;

47) **“Comune di Grumo Appula”**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme relativa agli importi dell’IVA calcolata sui lavori e sulle spese tecniche del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (Azione 3).

Il Comune di **Grumo Appula** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“al punto7 del Bando Pubblico P.S.R. 2007-2013 Misura 277 è espressamente previsto che l’I.V.A. può costituire una spesa ammissibile solo se non recuperabile, si richiede l’ammissione a finanziamento di dette voci, in quanto il Comune di Grumo Appula deve essere considerato soggetto passivo ai fini I.V.A.”.*

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che *“l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”.*
- L’art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l’altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.*

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

48) **“Comune di Alberona”**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme corrispondenti agli importi dell'IVA del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (**Azione 1**).

Il Comune di **Alberona**, adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“...in quanto nel computo metrico rideterminato è stata esclusa l'I.V.A.”.*

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”.*

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.*

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

49) **“Comune di Carlantino” azione 1;**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento della somma di euro 75.440,13 corrispondente all'importo dell'IVA calcolato sui lavori in progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (**Azione 1**).

Il Comune di **Carlantino** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, infatti, prevedeva che l'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se non recuperabile, cioè realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari finali. Poiché in questo caso il comune non può recuperare l'IVA proprio delle società commerciali, e poiché oltretutto il sostenimento di un costo qual è quello dell'IVA rende di fatto impossibile l'accesso da parte di tutti quasi i comuni ai fondi di cui trattasi”.*

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul

sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.

- L’art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell’IVA;

50) **“Comune di Carlantino”** azione 3;

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento della somma di euro 11.186,66 corrispondente all’importo dell’IVA calcolato sui lavori in progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (**Azione 3**).

Il Comune di **Carlantino** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, infatti, prevedeva che l’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se non recuperabile, cioè realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari finali. Poiché in questo caso il comune non può recuperare l’IVA proprio delle società commerciali, e poiché oltretutto il sostenimento di un costo qual è quello dell’IVA rende di fatto impossibile l’accesso da parte di tutti quasi i comuni ai fondi di cui trattasi”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.
- L’art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell’IVA;

51) **“Comune di Celle San Vito”** azione 1;

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento della somma di euro 64.806,31 corrispondente all’importo dell’IVA calcolato sui lavori in progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (**Azione 1**).

Il Comune di **Celle San Vito** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, infatti, prevedeva che l’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se non recuperabile, cioè realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari finali. Poiché in questo caso il comune non può recuperare l’IVA proprio delle società commerciali, e poiché oltretutto il sostenimento di un costo qual è quello dell’IVA rende di fatto impossibile l’accesso da parte di tutti quasi i comuni ai fondi di cui trattasi”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che *“l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.

- L’art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l’altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell’IVA;

52) **“Comune di Celle San Vito” azione 3;**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento della somma di euro 13.922,00 corrispondente all’importo dell’IVA calcolato sui lavori in progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (**Azione 3**).

Il Comune di **Celle San Vito** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, infatti, prevedeva che l’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se non recuperabile, cioè realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari finali. Poiché in questo caso il comune non può recuperare l’IVA proprio delle società commerciali, e poiché oltretutto il sostenimento di un costo qual è quello dell’IVA rende di fatto impossibile l’accesso da parte di tutti quasi i comuni ai fondi di cui trattasi”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

(FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

53) **“Comune di Faeto”**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme corrispondenti agli importi dell'IVA sui lavori e sulle spese generali del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 29/10/2010 (Azione 3).

Il Comune di **Faeto** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“il mancato riconoscimento dell'I.V.A. sui progetti con conseguente addebito all'Ente fa osservare che il finanziamento richiesto, pari ad euro 451.085,85 era comprensivo di I.V.A. sia su i lavori che sulle spese generali”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 29/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

54) **“Comune di Lesina” azione 1;**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento della somma di euro 2.963,27 corrispondente all'importo dell'IVA calcolato sui lavori in progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (Azione 1).

Il Comune di **Lesina** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, infatti, prevedeva che l'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se non recuperabile, cioè realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari finali. Poiché in questo*

caso il comune non può recuperare l'IVA proprio delle società commerciali, e poiché oltretutto il sostenimento di un costo qual è quello dell'IVA rende di fatto impossibile l'accesso da parte di tutti quasi i comuni ai fondi di cui trattasi".

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *"l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE"*.

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *"gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni"*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

55) **"Comune di Lesina"** azione 3;

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento della somma di euro 10.777,25 corrispondente all'importo dell'IVA calcolato sui lavori in progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (**Azione 3**).

Il Comune di **Lesina** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *"Il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, infatti, prevedeva che l'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se non recuperabile, cioè realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari finali. Poiché in questo caso il comune non può recuperare l'IVA proprio delle società commerciali, e poiché oltretutto il sostenimento di un costo qual è quello dell'IVA rende di fatto impossibile l'accesso da parte di tutti quasi i comuni ai fondi di cui trattasi"*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *"l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE"*.

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *"gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto"*

pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell’IVA.

56) “**Comune di Motta Montecorvino**” azione 1;

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento della somma corrispondente all’importo dell’IVA calcolato sui lavori in progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (**Azione 1**).

Il Comune di **Mottamontecorvino** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, infatti, prevedeva che l’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se non recuperabile, cioè realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari finali diversi da soggetti non passivi...”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla nota n. 26318 dell’11/11/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che *“l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.
- L’art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l’altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell’IVA.

57) “**Comune di Motta Montecorvino**” azione 3;

Il Comune di **Mottamontecorvino** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, infatti, prevedeva che l’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se non recuperabile, cioè realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari finali diversi da soggetti non passivi...”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla nota n. 26235 del 10/11/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che *“l’IVA deve essere realmente e*

definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE".

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *"gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni"*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA.

58) **"Comune di Pietra Montecorvino"**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento della somma di euro **36.295,78** corrispondente all'importo dell'IVA calcolato sui lavori in progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (**Azione 3**).

Il Comune di **Pietramontecorvino** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *"Il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, infatti, prevedeva che l'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se non recuperabile, cioè realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari finali diversi da soggetti non passivi..."*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla nota n. 26236 del 10/11/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *"l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE"*.
- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *"gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni"*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA.

59) **"Comune di Castro"**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 639,24 e 1.200,00 corrispondenti agli importi dell'IVA sui lavori e sulle spese per consulenza specialistica del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (**Azione 1**).

Il Comune di **Castro** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *"Per l'esclusione dell'I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche e spese per consulenze*

specialistiche in quanto, ai sensi dell'art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto, l'I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune e per essere NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”.*
- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.*

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA.

60) **“Comune di Diso”** azione 1;

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 736,24 e 1.200,00 corrispondenti agli importi dell'IVA sui lavori e sulle spese per consulenza specialistica del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (**Azione 1**).

Il Comune di **Diso** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Per l'esclusione dell'I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche e spese per consulenze specialistiche in quanto, ai sensi dell'art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto, l'I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune e per essere NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”.*

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”.*
- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in*

quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell’IVA;

61) **“Comune di Diso”** azione 3;

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 6.240,70 e euro 4.800,00 corrispondenti agli importi dell’IVA sui lavori e sulle spese per consulenza specialistica del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 29/10/2010 (**Azione 3**).

Il Comune di **Diso** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Per l’esclusione dell’I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche e spese per consulenze specialistiche in quanto, ai sensi dell’art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto,l’I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune e per essere NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”.*

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 29/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che *“l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”.*
- L’art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l’altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.*

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell’IVA.

62) **“Comune di Melpignano”**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 48.771,96 relativa agli importi dell’IVA calcolata sui lavori e sulle spese tecniche del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (**Azione 3**).

Il Comune di **Melpignano** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“ai sensi dell’art.7 del Bando Pubblico P.S.R. 2007-2013 Misura 27 Azione 3, l’I.V.A. deve considerarsi compresa tra le spese ammissibili in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune che, appunto,in quanto tale, NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”.*

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

63) **“Comune di Miggiano”**

Il ricorso, è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 10.688,90 e 2.565,34 corrispondenti agli importi dell'IVA calcolato sui lavori e sulle spese tecniche del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (Azione 3).

Il Comune di **Miggiano** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Per l'esclusione dell'I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche in quanto, ai sensi dell'art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto,l'I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune e per ESSERE NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.
- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

64) **“Comune di Otranto” azione 1**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 24.750,47 e 90.804,59 corrispondenti agli importi dell'IVA calcolato sui lavori e

su altre spese del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (Azione 1).

Il Comune di **Otranto** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Per l’esclusione dell’I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche in quanto, ai sensi dell’art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto,l’I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune e per essere NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che *“l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.

- L’art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l’altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell’IVA.

65) **“Comune di Otranto” azione 3**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 11.771,29 e 533,31 corrispondenti agli importi dell’IVA calcolato sui lavori e sulle spese tecniche del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (Azione 3).

Il Comune di **Otranto** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Per l’esclusione dell’I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche in quanto, ai sensi dell’art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto,l’I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune e per essere NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che *“l’IVA deve essere realmente e*

definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE".

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *"gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni"*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

66) **"Comune di Poggiardo"**

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme corrispondenti agli importi dell'IVA calcolato sui lavori e sulle spese tecniche del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 29/10/2010 (**Azione 3**).

Il Comune di **Poggiardo** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *"Per l'esclusione dell'I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche in quanto, l'I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile a finanziamento, visto che il Comune di Poggiardo, per il tipo di intervento da realizzare, non ha la possibilità di recuperarla"*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 29/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *"l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE"*.

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *"gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni"*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

67) **"Comune di Ruffano"** azione 1

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 3.906,94 e 898,60 corrispondenti agli importi dell'IVA calcolato sui lavori e sulle spese tecniche del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (**Azione 3**).

Il Comune di **Ruffano** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *"Per l'esclusione dell'I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche in quanto, ai sensi dell'art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto, l'I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente*

sostenuta da questo comune e per essere NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che *“l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”.*

- L’art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l’altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.*

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell’IVA;

68) **“Comune di Supersano”** azione 1

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 5.644,06 e 1.298,13 corrispondenti agli importi dell’IVA calcolato sui lavori e sulle spese tecniche del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (**Azione 1**).

Il Comune di **Supersano** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Per l’esclusione dell’I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche in quanto, ai sensi dell’art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto,l’I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune e per essere NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”.*

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che l’art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l’altro, che *“l’IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”.*
- L’art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l’altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.*

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

69) “**Comune di Supersano**” azione 3

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 11.772,80 e 2.707,74 corrispondenti agli importi dell'IVA calcolato sui lavori e sulle spese tecniche del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (**Azione 3**).

Il Comune di **Supersano** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Per l'esclusione dell'I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche in quanto, ai sensi dell'art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto,l'I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune e per essere NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

70) “**Comune di Tricase**” azione 1;

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 1.238,32 e 3.000,00 corrispondenti agli importi dell'IVA sui lavori e sulle spese per consulenza specialistica del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (**Azione 1**).

Il Comune di **Tricase** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Per l'esclusione dell'I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche e spese per consulenze specialistiche in quanto, ai sensi dell'art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto,l'I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune e per essere NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.

- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

71) “Comune di Tricase” azione 2;

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 404,76 e euro 3.000,00 corrispondenti agli importi dell'IVA sui lavori e sulle spese per consulenza specialistica del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 247 del 28/10/2010 (**Azione 2**).

Il Comune di **Tricase** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Per l'esclusione dell'I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche e spese per consulenze specialistiche in quanto, ai sensi dell'art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto,l'I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune e per essere NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 247 del 28/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.
- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

72) “Comune di Tricase” azione 3;

Il ricorso è avverso la non ammissibilità a finanziamento delle somme di euro 5.196,67 e euro 4.800,00 corrispondenti agli importi dell'IVA sui lavori e sulle spese per consulenza specialistica del progetto approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 29/10/2010 (**Azione 3**).

Il Comune di **Tricase** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“Per l'esclusione dell'I.V.A. sui lavori e sulle spese tecniche e spese per consulenze specialistiche in quanto, ai sensi dell'art.7 del Bando Pubblico per presentazione di domande di aiuto, l'I.V.A. deve considerarsi spesa ammissibile in quanto realmente è definitivamente sostenuta da questo comune e per essere NON SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 29/10/2010,

si esprime parere negativo

in quanto:

- La Commissione Europea – Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, su richiesta del Ministero dell'Agricoltura ha comunicato che l'art. 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005, sul sostegno rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, che *“l'IVA deve essere realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE”*.
- L'art. 13 comma 1 della suddetta direttiva prevede, tra l'altro, che *“gli Stati le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”*.

Questa regola esclude, pertanto, lo Stato, le autorità regionali o locali o altri enti di diritto pubblico in termini di ammissibilità dell'IVA;

73) **“A.T.S. Montemaggiore”**

Il ricorso è avverso la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a finanziamento con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (**Azione 1**).

La Soc. Coop. **A.T.S. Montemaggiore** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“alla Soc. Coop. A.T.S. Montemaggiore venivano assegnati punti 2 e la posizione 51 in graduatoria. Dall'esame della graduatoria emergono alcune incongruenze della stessa, che con la presente si segnalano ai fini della rimodulazione della graduatoria provvisoria adottata e all'assegnazione di una nuova posizione in graduatoria del progetto presentato dal Soc. Coop. A.T.S. Montemaggiore”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010,

si accoglie il ricorso

in quanto da controlli effettuati sugli atti progettuali, risultano giustificate le motivazioni addotte, atteso che con DDS n.289 del 24.11.2010 – *Approvazione graduatoria definitiva domande ricevibili ed ammesse a finanziamento – Azione 1* - la **Soc. Coop. A.T.S. Montemaggiore** risulta **erroneamente** posizionata al **n.50** con il punteggio di **punti 2**, per mero errore tecnico di impostazione. Mentre l'esatta graduatoria posiziona provvisoriamente la **Soc. Coop. A.T.S. Montemaggiore** al **n.45**, precisando che sarà nuovamente riformulata tale graduatoria, con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito di ultimazione verifica dei ricorsi pervenuti;

74) “**Comune di Ascoli Satriano**”

Il ricorso è avverso la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a finanziamento con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (Azione 3).

Il Comune di **Ascoli Satriano** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“al Comune di Ascoli Satriano venivano assegnati punti 0 e la posizione 96 in graduatoria. Dall’esame della graduatoria emergono alcune incongruenze della stessa, che con la presente si segnalano ai fini della rimodulazione della graduatoria provvisoria adottata e all’assegnazione di una nuova posizione in graduatoria del progetto presentato dal Comune di Ascoli Satriano”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si accoglie il ricorso

in quanto da controlli effettuati sugli atti progettuali, risultano giustificate le motivazioni addotte, comunicando che con DDS n.309 del 25.11.2010 – *Approvazione graduatoria definitiva domande ricevibili ed ammesse a finanziamento – Azione 3* - il Comune di **Ascoli Satriano (FG)** risulta posizionata al **n.77** con il punteggio di **punti 2**. Si precisa che tale graduatoria sarà nuovamente riformulata, con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito di ultimazione verifica dei ricorsi pervenuti.

75) “**Comune di Manfredonia**”

Il ricorso è avverso la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a finanziamento con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (Azione 1).

Il Comune di **Manfredonia (FG)** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“al Comune di Manfredonia venivano assegnati punti 2 e la posizione 59 in graduatoria. Dall’esame della graduatoria emergono alcune incongruenze della stessa, che con la presente si segnalano ai fini della rimodulazione della graduatoria provvisoria adottata e all’assegnazione di una nuova posizione in graduatoria del progetto presentato dal Comune di Manfredonia”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010,

si accoglie il ricorso

in quanto da controlli effettuati sugli atti progettuali, risultano giustificate le motivazioni addotte, atteso che con DDS n.289 del 24.11.2010 – *Approvazione graduatoria definitiva domande ricevibili ed ammesse a finanziamento – Azione 1* - il Comune di **Manfredonia (FG)** risulta **erroneamente** posizionata al **n.58** con il punteggio di **punti 2**, per mero errore tecnico di impostazione. Mentre l’esatta graduatoria posiziona provvisoriamente il Comune di **Manfredonia (FG)** al **n.53**, precisando che sarà nuovamente riformulata tale graduatoria, con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito di ultimazione verifica dei ricorsi pervenuti.

76) “**Comune di Monte Sant’Angelo**”

Il Comune di **Monte Sant’Angelo (FG)** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“...l’area ricade in Zona Parco Nazionale del Gargano ed in Zona di Interesse Comunitario. Il corretto punteggio da attribuire al progetto è pertanto 2 e non 1 come erroneamente riportato in graduatoria.”*

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010,

si accoglie il ricorso

in quanto da controlli effettuati sugli atti progettuali, risultano giustificate le motivazioni addotte, atteso che con DDS n.289 del 24.11.2010 – *Approvazione graduatoria definitiva domande ricevibili ed ammesse a finanziamento – Azione 1 - Comune di Monte Sant'Angelo (FG)* risulta **erroneamente** posizionata al **n.67** con il punteggio di **punti 1**, per mero errore tecnico di impostazione. Si precisa che l'esatta graduatoria sarà riformulata, con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito di ultimazione verifica dei ricorsi pervenuti ed attribuendo al **Comune di Monte Sant'Angelo (FG)** il punteggio di **punti 2**.

77) “**Comune di Orsara di Puglia**” azione 1;

Il ricorso, presentato dal Comune di Orsara di Puglia, è avverso la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a finanziamento con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 17/12/2010 (Azione 1).

Il Comune di **Orsara di Puglia (FG)** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: “*al Comune di Orsara di Puglia venivano assegnati punti 2 e la posizione 39 in graduatoria. Dall'esame della graduatoria emergono alcune incongruenze della stessa, che con la presente si segnalano ai fini della rimodulazione della graduatoria provvisoria adottata e all'assegnazione di una nuova posizione in graduatoria del progetto presentato dal Comune di Orsara di Puglia*”.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010,

si accoglie il ricorso

in quanto da controlli effettuati sugli atti progettuali, risultano giustificate le motivazioni addotte, atteso che con DDS n.289 del 24.11.2010 – *Approvazione graduatoria definitiva domande ricevibili ed ammesse a finanziamento – Azione 1 - Comune di Orsara di Puglia (FG)* risulta **erroneamente** posizionata al **n.38** con il punteggio di **punti 2**, per mero errore tecnico di impostazione. Mentre l'esatta graduatoria posiziona provvisoriamente il Comune di **Orsara di Puglia (FG)** al **n.33**, precisando che sarà nuovamente riformulata tale graduatoria, con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito di ultimazione verifica dei ricorsi pervenuti.

78) “**Comune di Orsara di Puglia**” azione 3;

Il ricorso è avverso la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a finanziamento con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (Azione 3).

Il Comune di **Orsara di Puglia (FG)** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: “*al Comune di Orsara di Puglia venivano assegnati punti 2 e la posizione 71 in graduatoria. Dall'esame della graduatoria emergono alcune incongruenze della stessa, che con la presente si segnalano ai fini della rimodulazione della graduatoria provvisoria adottata e all'assegnazione di una nuova posizione in graduatoria del progetto presentato dal Comune di Orsara di Puglia*”.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si respinge il ricorso

in quanto da controlli effettuati sugli atti progettuali, non risultano giustificate le motivazioni addotte per quanto attiene l'attribuzione del punteggio, comunicando che con DDS n.309 del 25.11.2010 – *Approvazione graduatoria definitiva domande ricevibili ed ammesse a finanziamento – Azione 3 - il Comune di Orsara di Puglia (FG)* risulta posizionata al **n.72** con il punteggio di **punti 2**.

Si precisa che tale graduatoria sarà nuovamente riformulata, con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito di ultimazione verifica dei ricorsi pervenuti.

79) “**Comune di San Marco La Catola**” azione 1;

Il ricorso è avverso la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a finanziamento con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010 (Azione 1).

Il Comune di **San Marco la Catola**, con nota n. 3372 del 18/11/2010, adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“al Comune di San Marco la Catola venivano assegnati punti 2 e la posizione 60 in graduatoria. Dall’esame della graduatoria emergono alcune incongruenze della stessa, che con la presente si segnalano ai fini della rimodulazione della graduatoria provvisoria adottata e all’assegnazione di una nuova posizione in graduatoria del progetto presentato dal Comune di San Marco la Catola”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 246 del 28/10/2010,

si accoglie il ricorso

in quanto da controlli effettuati sugli atti progettuali, risultano giustificate le motivazioni addotte, atteso che con DDS n.289 del 24.11.2010 – *Approvazione graduatoria definitiva domande ricevibili ed ammesse a finanziamento – Azione 1 - Comune di San Marco la Catola (FG)* risulta **erroneamente** posizionata al **n.59** con il punteggio di **punti 2**, per mero errore tecnico di impostazione. Mentre l’esatta graduatoria posiziona provvisoriamente il Comune di **San Marco la Catola (FG)** al **n.54**, precisando che sarà nuovamente riformulata tale graduatoria, con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito di ultimazione verifica dei ricorsi pervenuti.

80) **“Comune di San Marco La Catola” azione 3**

Il ricorso è avverso la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a finanziamento con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010 (Azione 3).

Il Comune di **San Marco la Catola (FG)** adduce quale motivazione del ricorso quanto segue: *“al Comune di San Marco la Catola venivano assegnati punti 2 e la posizione 76 in graduatoria. Dall’esame della graduatoria emergono alcune incongruenze della stessa, che con la presente si segnalano ai fini della rimodulazione della graduatoria provvisoria adottata e all’assegnazione di una nuova posizione in graduatoria del progetto presentato dal Comune di San Marco la Catola”*.

Preso atto delle motivazioni indicate nel ricorso alla Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 255 del 28/10/2010,

si accoglie il ricorso

in quanto da controlli effettuati sugli atti progettuali, risultano giustificate le motivazioni addotte, comunicando che con DDS n.309 del 25.11.2010 – *Approvazione graduatoria definitiva domande ricevibili ed ammesse a finanziamento – Azione 3 - il Comune di San Marco la Catola (FG)* risulta posizionata al **n.47** con il punteggio di **punti 4**.

Si precisa che tale graduatoria sarà nuovamente riformulata, con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito di ultimazione verifica dei ricorsi pervenuti.



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

SERVIZIO FORESTE

=====

ALLEGATO “B”

ASSE II: MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE
MISURA 227: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI-FORESTE
AZIONE 1

GRADUATORIA DEFINITIVA A SEGUITO DI ESAME RICORSI

Allegato A/1							
Elenco definitivo beneficiari Misura 227 azione 1							
N. prog.	Pos. Grad.	Ente beneficiario	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo concesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
1	1	AZIENDA AGRICOLA CALMERIA SOC. AGRICOLA SEMPLICE	CONTRADA CALMERIA 3 - 70011 ALBEROBELLO (BA)	€ 110.297,98	€ 77.208,59	€ 89.349,62	5
2		AZ. AGR. F.LLI FRANCESCO, NICOLA E MARIO LANZOLLA SOC.SEMPL.AGRICOLA	C.DA CHINUNNO C.S. 510 - 70022 ALTAMURA (BA)	€ 110.488,14	€ 77.341,70	€ 77.341,70	5
3		CIOCCOLONI PIETRO	V.LE PINETA 24 - MARINA DI GINOSA (TA)	€ 60.494,37	€ 42.346,06	€ 42.346,06	2
4		COMUNE DI ALBERONA	VIA STRADALE LUCERA C.N. - 71031 ALBERONA (FG)	€ 180.075,53	€ 180.075,53	€ 190.464,63	5
5		COMUNE DI BICCARI	PIAZZA MUNICIPIO, 1 - 71032 BICCARI (FG)	€ 185.430,01	€ 185.430,01	€ 200.820,09	5
6		COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO	VIA NAZIONALE, 36 - 71030 MOTTA MONTECORVINO (FG)	€ 155.575,30	€ 155.575,30	€ 155.575,30	5
7		D'INNOCENZIO DOMENICO	VIALE MICHELANGELO 164 B - 71100 FOGGIA	€ 60.154,59	€ 42.108,21	€ 42.108,21	5
8		LA PIETRA CRISTINA	VIA DON F CANELLI 89 - 71016 SAN SEVERO (FG)	€ 62.280,17	€ 43.596,12	€ 43.596,12	5
9		ROMONDIA MARCO	VIA ZINGARELLI N.1 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 82.290,15	€ 57.603,11	€ 57.603,11	5
10	10	COMUNE DI PIETRA MONTECORVINO	P.ZZA MARTIRI DEL TERRORISMO - 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG)	€ 83.082,96	€ 83.082,96	€ 87.041,24	4
11	11	COMUNE DI VOLTURINO	VIA DELLA FONTANA VECCHIA 1 - 71030 VOLTURINO (FG)	€ 124.850,18	€ 124.850,18	€ 124.850,18	3
12		AZIENDA AGRICOLA ALBANO CARRISI' S.S.	VIA RAMAZZINI, 11 - 20129 MILANO	€ 39.962,56	€ 27.973,79	€ 27.973,79	2
13		AZIENDA AGRICOLA LA NAVE GIUSEPPE E FIGLI S.S.	VIA DE CURIA, 4 - 71020 FAETO (FG)	€ 89.862,15	€ 62.903,51	€ 62.903,51	2
14		CAPPUCCILLI ANGIOLINA	LOC. CALENELLA - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 6.741,90	€ 4.719,33	€ 4.719,33	2
15		CHICCO GIUSEPPE	via CATULLO 6 - 70031 - ANDRIA (BA)	€ 13.197,52	€ 9.238,26	€ 9.238,26	2
16		COMUNE DI ALTAMURA	P.ZA MUNICIPIO, 2 - 70022 ALTAMURA (BA)	€ 291.460,25	€ 291.460,25	€ 291.460,25	2

Allegato A/1							
Elenco definitivo beneficiari Misura 227 azione 1							
N. prog.	Pos. Grad.	Ente beneficiario	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo concesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
17		COMUNE DI APRICENA	CORSO GENERALE TORELLI 59 - 71011 APRICENA (FG)	€ 7.889,11	€ 7.889,11	€ 7.889,11	2
18		COMUNE DI BOVINO	VIA SOLDATO LEGGIERI, C.N. - 71023 BOVINO (FG)	€ 51.094,45	€ 51.094,45	€ 51.094,45	2
19		COMUNE DI CARLANTINO	CORSO EUROPA 266 - 71030 CARLANTINO (FG)	€ 410.362,18	€ 410.362,18	€ 410.362,18	2
20		COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	PIAZZA MARCONI - 71020 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG)	€ 172.247,04	€ 172.247,04	€ 172.247,04	2
21		COMUNE DI CASTRO	VIA F.LLI BANDIERA - 73030 CASTRO (LE)	€ 5.946,39	€ 5.946,39	€ 5.946,39	2
22		COMUNE DI CELLE SAN VITO	VIA ROMA - 71020 CELLE SAN VITO (FG)	€ 90.727,22	€ 90.727,22	€ 62.647,62	2
23		COMUNE DI DISO	PIAZZA MUNICIPIO 73030 - DISO (LE)	€ 6.849,40	€ 6.849,40	€ 6.849,40	2
24		COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	VIA VITTORIO VENETO - 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)	€ 148.795,80	€ 148.795,80	€ 148.795,80	2
25		COMUNE DI LESINA	PIAZZA ALDO MORO 1 - 71010 LESINA (FG)	€ 22.942,31	€ 22.942,31	€ 25.537,04	2
26		COMUNE DI MANDURIA	PIAZZA GARIBALDI 1 - 74024 - MANDURIA (TA)	€ 6.155,35	€ 6.155,35	€ 6.155,35	2
27		COMUNE DI MANFREDONIA	PIAZZA DEL POPOLO, 8 - 71043 MANFREDONIA (FG)	€ 195.211,04	€ 195.211,04	€ 221.981,49	2
28		COMUNE DI MONTE SANT' ANGELO	PIAZZA MUNICIPIO 2 - 71037 MONTE SANT'ANGELO (FG)	€ 133.691,70	€ 133.691,70	€ 133.691,70	2
29		COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	VIA XX SETTEMBRE 2 - 71027 ORSARA DI PUGLIA (FG)	€ 120.420,87	€ 120.420,87	€ 171.116,56	2
30		COMUNE DI OTRANTO	VIA BASILICA - 73028 OTRANTO (LE)	€ 139.444,94	€ 139.444,94	€ 139.444,94	2
31		COMUNE DI PALAGIANELLO	VIA D'AZEGLIO - 74018 PALAGIANELLO (TA)	€ 88.136,52	€ 88.136,52	€ 93.298,92	2
32		COMUNE DI PESCHICI	PIAZZA SANDRO PERTINI - 71010 PESCHICI (FG)	€ 39.076,06	€ 39.076,06	€ 39.076,06	2
33		COMUNE DI POGGIO IMPERIALE	VIA VITTORIO VENETO 4 - 71010 POGGIO IMPERIALE (FG)	€ 28.902,30	€ 28.902,30	€ 28.902,30	2

Allegato A/1

Elenco definitivo beneficiari Misura 227 azione 1

N. prog.	Pos. Grad.	Ente beneficiario	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo concesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
34		COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	VIA L. DA VINCI N. 6 - 71010 RIGNANO GARGANICO (FG)	€ 102.778,03	€ 102.778,03	€ 102.778,03	2
35		COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	PIAZZA MUNICIPIO 6 - 71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG)	€ 18.595,72	€ 18.595,72	€ 18.595,72	2
36		COMUNE SAN MARCO LA CATOLA	VIA MUNICIPIO - 71030 SAN MARCO LA CATOLA (FG)	€ 39.325,09	€ 39.325,09	€ 254.440,53	2
37		COMUNE DI VICO DEL GARGANO	PIAZZA SAN DOMENICO - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 103.161,95	€ 103.161,95	€ 103.161,95	2
38		COMUNE DI VOLTURARA APPULA	LARGO BILANCIA, 5 - 71030 VOLTURARA APPULA (FG)	€ 39.109,60	€ 39.109,60	€ 39.109,60	2
39		DE DONATIS ISABELLA	VIA DI GROTTAROSSA 55 - 00189 ROMA	€ 4.801,78	€ 3.361,25	€ 3.361,25	2
40		D'ERRICO GIUSEPPE	STRADA 6 N.4 - 71037 MONTE SANT'ANGELO (FG)	€ 24.481,34	€ 17.136,94	€ 17.136,94	2
41		DIBENEDETTO MICHELE	VIA SARDEGNA 1 - 70022 ALTAMURA (BA)	€ 36.344,29	€ 25.441,00	€ 25.441,00	2
42		DIRODI NATALE	VIA A PERRONE 7 - 71019 VIESTE (FG)	€ 164.089,90	€ 114.862,93	€ 114.862,93	2
43		FINI MICHELA	VIA MONTEGRAPPA 5 - 71010 CAGNANO VARANO (FG)	€ 53.665,17	€ 37.565,62	€ 37.565,62	2
44		GIAMBAVICCHIO MATTEO	VIA D'ALIGHIERI SN - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 12.670,72	€ 12.670,72	€ 12.670,72	2
45		IN.TU.GA. INIZIATIVE TURISTICHE GARGANICHE SRL	VIA MADONNA DELLA LIBERA 17/D - 71019 VIESTE (FG)	€ 185.053,76	€ 129.537,63	€ 129.537,63	2
46		LA NAVE ASSUNTA	VIA DE CURIA 4 - 71020 FAETO (FG)	€ 26.279,63	€ 18.395,74	€ 18.395,74	2
47		LA SALANDRA MARIA	C.DA VALLONE DELLA PORTA - 71010 ISCHITELLA (FG)	€ 10.154,15	€ 7.107,91	€ 7.107,91	2
48		MAKYVA SRL	STR. COM.LE BOSCO COPPOLA, BORGAGNE - 73026 MELENDUGNO (LE)	€ 9.439,03	€ 6.607,32	€ 6.607,32	2
49		MONTEMURNO ANNA	VIA MANFREDONIA 22 - 70022 ALTAMURA (BA)	€ 177.721,72	€ 124.405,20	€ 124.405,20	2

Allegato A/1							
Elenco definitivo beneficiari Misura 227 azione 1							
N. prog.	Pos. Grad.	Ente beneficiario	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo concesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
50		MUNNO FAUSTINA LIBERA	LOCALITA' CANNETO - 71012 RODI GARGANICO (FG)	€ 12.429,79	€ 8.700,85	€ 8.700,85	2
51		NISINO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CONTRADA MURIANO N.2 - 70011 ALBEROBELLO (BA)	€ 24.902,02	€ 17.431,41	€ 17.431,41	2
52		PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI	PIAZZA SAN PIO X - 70031 ANDRIA (BA)	€ 368.159,77	€ 368.159,77	€ 368.159,77	2
53		ROCCA RENATO	VIA LUNGOMARE 61 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 32.943,19	€ 23.060,23	€ 23.060,23	2
54		SANSONETTI ROSA	SEZ FORCELLARA S SERGIO 2 - 74016 MASSAFRA (TA)	€ 18.110,40	€ 12.677,28	€ 12.677,28	2
55		SANTORO CARLO	VIA TRIESTE 35 - 74016 MASSAFRA (TA)	€ 16.532,38	€ 11.572,67	€ 11.572,67	2
56		SOC. COOP. ATS MONTEMAGGIORE	C.SO DELLA VITTORIA 126 - 71027 ORSARA DI PUGLIA (FG)	€ 84.499,00	€ 59.149,30	€ 63.077,43	2
57		SPINELLI ROCCO	VIA TARANTO 9060 - 7410 STATTE (TA)	€ 74.383,17	€ 52.068,22	€ 52.068,22	2
58		STANO GIOVANNI	VIA SVIZZERA 11 ESP/9 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)	€ 28.874,64	€ 20.212,25	€ 20.212,25	2
59		THEMA S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA DI TEODORA BONINI	CONTRADA CALENELLA - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 7.061,27	€ 4.942,89	€ 4.942,89	2
60		TORMARESCA S.R.L.	VIA MATERNITA' ED INFANZIA, 21 - 72027 SAN PIETRO VERNOTICO (BR)	€ 148.201,97	€ 103.741,38	€ 103.741,38	2
61		TROCCOLO SONIA	CONTRADA COPPA SNC - 71010 CARPINO (FG)	€ 27.116,78	€ 18.981,75	€ 18.981,75	2
62		VALENTE ANGELO RAFFAELE PINO	VIA RISORGIMENTO, 108 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 47.603,98	€ 33.322,79	€ 33.322,79	2
63	63	COMUNE DI PANNI	PIAZZA MATTEOTTI N.2 - 71020 PANNI (FG)	€ 107.674,95	€ 107.674,95	€ 108.415,57	1
64		COMUNE DI ROCCHETTA S. ANTONIO	PIAZZA A. MORO 12 - 71020 ROCCHETTA S. ANTONIO	€ -	€ -	€ 24.529,81	1

Allegato A/1							
Elenco definitivo beneficiari Misura 227 azione 1							
N. prog.	Pos. Grad.	Ente beneficiario	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo concesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
65		COMUNE DI TRICASE	PIAZZA PISANELLI, SNC - 73039 TRICASE (LE)	€ 9.920,33	€ 9.920,33	€ 9.920,33	1
66	66	AWAM MOUNIA	ZONA RURALE 355 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)	€ 39.531,82	€ 27.672,27	€ 27.672,27	0
67		COMUNE DI CHIEUTI	LARGO IV NOVEMBRE - 71010 CHIEUTI (FG)	€ 135.954,40	€ 135.954,40	€ 135.954,40	0
68		COMUNE DI MELENDUGNO	VIA SAN NICOLA N.8 - 73026 MELENDUGNO (LE)	€ 28.151,64	€ 28.151,64	€ 28.151,64	0
69		COMUNE DI NOCI	VIA G.B.SANSONETTI - 70015 NOCI (BA)	€ 13.193,76	€ 13.193,76	€ 13.193,76	0
70		COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE	P.ZZA DR. SIMONE 8 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)	€ 62.781,35	€ 62.781,35	€ 62.781,35	0
71		COMUNE DI SUPERSANO	PIAZZA IV NOVEMBRE - 73040 SUPERSANO (LE)	€ 41.049,07	€ 41.049,07	€ 41.049,07	0
72		COMUNE DI TORITTO	VIA MUNICIPIO 11, 70020 - TORITTO (Ba)	€ 10.025,84	€ 10.025,84	€ 10.025,84	0
73		DE MICCOLIS ANGELINI FRANCESCO	VIA F LLI MOREA 33 - 70017 PUTIGNANO (BA)	€ 81.927,00	€ 57.348,90	€ 57.348,90	0
74		DI MONTE VENERANDA	VIA CRISTOFORO COLOMBO 21 - 71010 ISCHITELLA (FG)	€ 3.822,84	€ 2.675,99	€ 2.675,99	0
75		PALMISANO DOMENICA PAOLA	CONTRADA SAN PAOLO - 72017 OSTUNI (BR)	€ 12.572,20	€ 8.800,54	€ 8.800,54	0
76		RESEGA S.A.S.	VIA SANTA MARIA DI MERINO 2 - 71019 VIESTE (FG)	€ 204.283,56	€ 142.998,49	€ 142.998,49	0
77		SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI D'ONGHIA GIANVITO E D'ONGHIA NICOLA	VIA VECCHIA SANTERAMO N.856 - 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)	€ 10.728,17	€ 7.509,72	€ 7.509,72	0
78		ZAFFARANO SANTINO	VIA LISANDRICCHIO 20 B - 70018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 118.348,34	€ 82.843,84	€ 82.843,84	0
79	79	COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	PIAZZA MUNICIPIO - 71034 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG)	€ 46.935,90	€ 46.935,90	€ 46.935,90	-1
80		COMUNE DI LUCERA	C.SO GARIBALDI 74 - 71036 LUCERA (FG)	€ 93.998,46	€ 93.998,46	€ 93.998,46	-1

Allegato A/1							
Elenco definitivo beneficiari Misura 227 azione 1							
N. prog.	Pos. Grad.	Ente beneficiario	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo concesso con DDS n° 289 del 24/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
81		COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA	PIAZZA MUNICIPIO 5 - 71020 MONTELEONE DI PUGLIA (FG)	€ 69.478,39	€ 69.478,39	€ 53.925,29	-1
82		SOCIETA' AGRICOLA 'LA FORZA DELLA NATURA'	VIA DOBERDO' 35 - 71027 ORSARA DI PUGLIA (FG)	€ 39.164,25	€ 27.414,98	€ 27.414,98	-1
83	N.A.	PANETTA GIUSEPPE SEBASTIANO	VIA F.LLI CARAMIA 12b/7 - 74015 MARTINA FRANCA (TA)	€ -	€ -	€ -	
84	N.A.	PANETTA NINO MARIANO	VIA MARIO PAGANO 4 - PISTICCI (MT)	€ -	€ -	€ -	
				€ 6.241.870,97	€ 5.566.709,24	€ 5.971.700,89	



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

SERVIZIO FORESTE

=====

ALLEGATO “C”

ASSE II: MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE
MISURA 227: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI-FORESTE
AZIONE 2

GRADUATORIA DEFINITIVA A SEGUITO DI ESAME RICORSI

Allegato A/2							
Elenco definitivo beneficiari Misura 227 azione 2							
N. prog.	Pos. Grad.	Denominazione	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 279 del 23/11/2010	Importo concesso con DDS n° 279 del 23/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
1	1	AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	VIA CORIGLIANO 1 - 70010 BARI	€ 188.174,28	€ 188.174,28	€ 188.174,28	5
2		COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	VIA VITTORIO VENETO - 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)	€ 194.115,80	€ 194.115,80	€ 194.115,80	5
3		COMUNE DI VICO DEL GARGANO	GARGANO (FG)	€ 276.514,00	€ 276.514,00	€ 276.514,00	5
4		COMUNE DI ACCADIA	VIA ROMA 1 - 71021 ACCADIA (FG)	€ 106.268,39	€ 106.268,39	€ 106.268,39	5
5		SOC. COOP. PEGASO A R.L.	C.SO MARGHERITA 16 - 71026 DELICETO (FG)	€ 27.554,45	€ 19.288,12	€ 19.288,12	5
6		COMUNE DI LATERZA	PIAZZA PLEBISCITO N 2 - 74014 LATERZA (TA)	€ 359.160,35	€ 359.160,35	€ 359.160,35	5
7	7	ROCCA RENATO	VIA LUNGOMARE 61 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 112.544,99	€ 78.781,49	€ 78.781,49	4
8		COMUNE DI FOGGIA	C/SO GARIBALDI - PAL. DI CITTA' - 71100 FOGGIA	€ 247.777,84	€ 247.777,84	€ 247.777,84	4
9	9	COMUNE DI TRICASE	PIAZZA PISANELLI, SNC - 73039 TRICASE (LE)	€ 4.602,94	€ 4.602,94	€ 4.602,94	3
10	10	COMUNE DI DELICETO	DELICETO (FG)	€ 151.392,57	€ 151.392,57	€ 151.392,57	1
11	N.A.	BASILE FRANCESCO	VIA GIANNONE, 19 - MARTINA FRANCA (TA)	€ -	€ -	€ -	
				€ 1.668.105,61	€ 1.626.075,78	€ 1.626.075,78	



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

SERVIZIO FORESTE

=====

ALLEGATO “D”

ASSE II: MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE
MISURA 227: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI-FORESTE
AZIONE 3

GRADUATORIA DEFINITIVA A SEGUITO DI ESAME RICORSI

Allegato A/3							
Elenco definitivo beneficiari Misura 227 azione 3							
N. prog.	Pos. Grad.	Denominazione	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo concesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
1	1	AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	VIA CORIGLIANO 1 - 70010 BARI	€ 309.310,80	€ 309.310,80	€ 309.310,80	8
2		COMUNE DI BARLETTA	C.SO VITTORIO EMANUELE 94 - 70051 - BARLETTA	€ 86.344,81	€ 86.344,81	€ 105.028,67	8
3	3	PROVINCIA DI LECCE	VIA UMBERTO I, 13 - 73100 - LECCE	€ 48.016,82	€ 48.016,82	€ 48.016,82	5
4	4	AGRICOLA FALCARE DI MICHELE E ROCCO COCCIA SNC	C.SO PIETRO GIANNONE 29 - 71010 CAGNANO VARANO (FG)	€ 78.301,69	€ 78.301,69	€ 78.301,69	4
5		AZ. AGRICOLA LA MANDRA DI RECCHIA GIUSEPPE E DITA STOLK	ZONA B 102 - 70015 NOCI (BA)	€ 121.619,01	€ 121.619,01	€ 121.619,01	4
6		BISCOTTI OSCAR	LOCALITA' TORRE DEI PRETI - VALLE C - 71010 PESCHICI (FG)	€ 99.676,13	€ 99.676,13	€ 99.676,13	4
7		BLUSERENA		€ -	€ -	€ 56.005,12	4
8		CICE RAFFAELE	C DA DONNA FRANCESCA - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA)	€ 184.433,13	€ 184.433,13	€ 184.433,13	4
9		COMUNE DI ALTAMURA	P.ZA MUNICIPIO, 2 - 70022 ALTAMURA (BA)	€ 99.525,89	€ 99.525,89	€ 99.525,89	4
10		COMUNE DI APRICENA	CORSO GENERALE TORELLI 59 - 71011 APRICENA (FG)	€ 253.171,70	€ 253.171,70	€ 253.171,70	4
11		COMUNE DI BICCARI	PIAZZA MUNICIPIO, 1 - 71032 BICCARI (FG)	€ 86.735,19	€ 86.735,19	€ 92.473,91	4
12		COMUNE DI CASTELLANETA	PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI - 74011 CASTELLANETA (TA)	€ 81.409,42	€ 81.409,42	€ 81.409,42	4
13		COMUNE DI CARLANTINO	CORSO EUROPA 266 - 71030 CARLANTINO (FG)	€ 65.479,76	€ 65.479,76	€ 65.479,76	4
14		COMUNE DI CELLE SAN VITO	VIA ROMA - 71020 CELLE SAN VITO (FG)	€ 52.915,00	€ 52.915,00	€ 52.915,00	4
15		COMUNE DI DISO	PIAZZA MUNICIPIO 73030 - DISO (LE)	€ 32.139,64	€ 32.139,64	€ 32.139,64	4
16		COMUNE DI FAETO	VIA CAPPELLA 1 - 71020 FAETO (FG)	€ 330.217,57	€ 330.217,57	€ 330.217,57	4

N. prog.	Pos. Grad.	Denominazione	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo concesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
17		COMUNE DI GINOSA		€	€ -	€ 117.894,57	4
18		COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	VIA VITTORIO VENETO - 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)	€ 61.076,99	€ 61.076,99	€ 61.076,99	4
19		COMUNE DI LESINA	PIAZZA ALDO MORO 1 - 71010 LESINA (FG)	€ 63.696,23	€ 63.696,23	€ 63.696,23	4
20		COMUNE DI MASSAFRA	VIA VITTORIO VENETO 15, 74016 - MASSAFRA (TA)	€ 119.890,42	€ 119.890,42	€ 119.890,42	4
21		COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO	VIA NAZIONALE, 36 - 71030 MOTTA MONTECORVINO (FG)	€ 165.217,00	€ 165.217,00	€ 165.217,00	4
22		COMUNE DI PALAGIANELLO	VIA D'AZEGLIO - 74018 PALAGIANELLO (TA)	€ 183.809,94	€ 183.809,94	€ 206.192,17	4
23		COMUNE DI PALAGIANO	PIAZZA VITTORIO VENETO 4 - 74019 PALAGIANO (TA)	€ 59.875,56	€ 59.875,56	€ 110.761,40	4
24		COMUNE DI OTRANTO	VIA BASILICA - 73028 OTRANTO (LE)	€ 108.859,76	€ 108.859,76	€ 108.859,76	4
25		COMUNE DI PESCHICI	PIAZZA SANDRO PERTINI - 71010 PESCHICI (FG)	€ 53.171,83	€ 53.171,83	€ 53.171,83	4
26		COMUNE DI PIETRA MONTECORVINO	P.ZZA MARTIRI DEL TERRORISMO - 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG)	€ 207.321,52	€ 207.321,52	€ 207.321,52	4
27		COMUNE DI POGGIO IMPERIALE	VIA VITTORIO VENETO 4 - 71010 POGGIO IMPERIALE (FG)	€ 269.074,39	€ 269.074,39	€ 269.074,39	4
28		COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	VIA L. DA VINCI N. 6 - 71010 RIGNANO GARGANICO (FG)	€ 180.756,65	€ 180.756,65	€ 180.756,65	4
29		COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	PIAZZA MUNICIPIO 6 - 71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG)	€ 280.847,62	€ 280.847,62	€ 280.847,62	4
30		COMUNE SAN MARCO LA CATOLA	VIA MUNICIPIO - 71030 SAN MARCO LA CATOLA (FG)	€ 77.798,86	€ 77.798,86	€ 116.118,07	4
31		COMUNE DI VICO DEL GARGANO	PIAZZA SAN DOMENICO - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 79.392,31	€ 79.392,31	€ 79.392,31	4
32		CAPPUCCILLI ANGIOLINA	LOC. CALENELLA - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 57.659,83	€ 57.659,83	€ 57.659,83	4
33		COCCIA CATALDO DOMENICO	CORSO P.GIANNONE, 29 - 71010 CAGNANO VARANO (FG)	€ 82.020,96	€ 82.020,96	€ 82.020,96	4
34		CONS AGR FOR BIASE FASANELLA	LOC. MONTE PUCCI SNC - PESCHICI (FG)	€	€ -	€ 94.705,16	4

N. prog.	Pos. Grad.	Denominazione	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo concesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
35		COOPERATE SOC. COOP. A R.L.	VIA DEI NORMANNI 8/10 - 00058 SANTA MARINELLA (RM)	€ 116.518,48	€ 116.518,48	€ 116.518,48	4
36		D'ERRICO LUCIANO	VIA STAMBURLANDA 8 - 71037 MONTE SANT'ANGELO (FG)	€ 205.889,60	€ 205.889,60	€ 205.889,60	4
37		D'INNOCENZIO DOMENICO	VIALE MICHELANGELO 164 B - 71100 FOGGIA	€ 50.086,89	€ 50.086,89	€ 50.086,89	4
38		DIRODI NATALE	VIA A PERRONE 7 - 71019 VIESTE (FG)	€ 131.164,66	€ 131.164,66	€ 131.164,66	4
39		FATTORIA TRE CERCOLE SOC.AGRICOLA A R.L.	C.DA TRE CERCOLE - 71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG)	€ 98.061,36	€ 98.061,36	€ 98.061,36	4
40		FINI MICHELA	VIA MONTEGRAPPA 5 - 71010 CAGNANO VARANO (FG)	€ 250.217,01	€ 250.217,01	€ 250.217,01	4
41		FONDAZIONE 'LE COSTANTINE'	VIA LE COSTANTINE CASAMASSELLA - 73020 UGGIANO LA CHIESA (LE)	€ 21.464,80	€ 21.464,80	€ 21.464,80	4
42		FRANCAVILLA ORAZIO	STR. VILLA CASTELLI, ZONA H, 50/A - 74015 MARTINA FRANCA (TA)	€ 136.711,74	€ 136.711,74	€ 136.711,74	4
43		'GREENTIME' - S.R.L.	LOCALITA' SAN CRISTOFORO - 71030 SAN MARCO LA CATOLA (FG)	€ 69.250,49	€ 69.250,49	€ 69.250,49	4
44		LA CASARANA S.R.L.	VIA PROV.LE PER RUFFANO, 171 - 73056 TAURISANO (LE)	€ 35.506,02	€ 35.506,02	€ 36.905,55	4
45		LA PIETRA CRISTINA	VIA DON F.CANELLI 89 - 71016 SAN SEVERO (FG)	€ 97.904,28	€ 97.904,28	€ 97.904,28	4
46		LAURIOLA LUIGI	VIA GIORDANO 30 - MANFREDONIA	€ -	€ -	€ 72.873,92	4
47		NATURENDE SNC DI LOPANE E PIETROFORTE	VICO GIANNONE N 4 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA)	€ 199.365,60	€ 199.365,60	€ 199.365,60	4
48		RICCIO DONATO LEONARDO	VIA P.TARANTINO 9 - 71100 FOGGIA	€ 104.661,48	€ 104.661,48	€ 104.661,48	4
49		TORMARESCA S.R.L.	VIA MATERNITA' ED INFANZIA, 21 - 72027 SAN PIETRO VERNOTICO (BR)	€ 192.849,94	€ 192.849,94	€ 192.849,94	4
50		VILLAGGIO TURISTICO CALENELLA SAS DI DAMIANI LUIGI & C.	Strada Statale 89 km 73,500 - 71010 San Menaio (Fg)	€ 145.417,67	€ 145.417,67	€ 145.417,67	4

N. prog.	Pos. Grad.	Denominazione	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo concesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
51		VITTILLO GRAZIA PIA	VIA SALITA DELLA BELLA 1 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 134.356,43	€ 134.356,43	€ 134.356,43	4
52	52	AGLIOTI SALVATORE	VIA DI PIETRA 70 - 00100 - ROMA	€ 179.348,51	€ 179.348,51	€ 179.348,51	3
53		AZ. AGR. F.LLI FRANCESCO, NICOLA E MARIO LANZOLLA SOC.SEMPL.AGRICOLA	C.DA CHINUNNO C.S. 510 - 70022 ALTAMURA (BA)	€ 199.864,48	€ 199.864,48	€ 222.212,92	3
54		CHICCO GIUSEPPE	via CATULLO 6 - 70031 - ANDRIA (BA)	€ 125.571,74	€ 125.571,74	€ 125.571,74	3
55		CIOCCOLONI PIETRO		€	€ -	€ 93.072,03	3
56		COMUNE DI BOVINO	VIA SOLDATO LEGGIERI, C.N. - 71023 BOVINO (FG)	€ 57.090,51	€ 57.090,51	€ 57.090,51	3
57		COMUNE DI CASTRO	VIA F.LLI BANDIERA - 73030 CASTRO (LE)	€ 27.201,89	€ 27.201,89	€ 27.201,89	3
58		COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	P.ZZA MARGHERITA DI SAVOIA 10 - 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)	€ 51.494,35	€ 51.494,35	€ 51.494,35	3
59		COMUNE DI MANDURIA	PIAZZA GARIBALDI 1 - 74024 - MANDURIA (TA)	€ 63.707,42	€ 63.707,42	€ 63.707,42	3
60		COMUNE DI TRICASE	PIAZZA PISANELLI, SNC - 73039 TRICASE (LE)	€ 26.762,87	€ 26.762,87	€ 26.762,87	3
61		COMUNE DI VOLTURARA APPULA	LARGO BILANCIA, 5 - 71030 VOLTURARA APPULA (FG)	€ 64.116,34	€ 64.116,34	€ 64.116,34	3
62		DIBENEDETTO MICHELE	VIA SARDEGNA 1 - 70022 ALTAMURA (BA)	€ 113.557,53	€ 113.557,53	€ 113.557,53	3
63		LI CUTURI	VIA UGO BALZANI, 57 C/O SCHIAVONI P. - 00162 ROMA	€ 147.448,22	€ 147.448,22	€ 147.448,22	3
64		MASCELLO ANTONIO	VIA DANTE 10 - 73020 CASTRIGNANO DE' GRECI (LE)	€ 28.428,00	€ 28.428,00	€ 48.549,41	3
65		NISINO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CONTRADA MURIANO N.2 - 70011 ALBEROBELLO (BA)	€ 126.288,18	€ 126.288,18	€ 126.288,18	3
66	66	AZIENDA AGRICOLA ALBANO CARRISI S.S.	VIA RAMAZZINI, 11 - 20129 MILANO	€ 112.567,84	€ 112.567,84	€ 112.567,84	2
67		COMUNE DI ASCOLI SATRIANO	VIA TORRE ARSA N.3 - 71022 ASCOLI SATRIANO (FG)	€ 76.823,44	€ 76.823,44	€ 76.823,44	2

N. prog.	Pos. Grad.	Denominazione	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo concesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
68		COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	PIAZZA MARCONI - 71020 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG)	€ 253.214,30	€ 253.214,30	€ 253.214,30	2
69		COMUNE DI CHIEUTI	LARGO IV NOVEMBRE - 71010 CHIEUTI (FG)	€ 248.627,06	€ 248.627,06	€ 248.627,06	2
70		COMUNE DI CISTERNINO	VIA PRINCIPE AMEDEO 72 - 72014 CISTERNINO (BR)	€ -	€ -	€ 77.983,81	2
71		COMUNE DI MELENDUGNO	VIA SAN NICOLA N.8 - 73026 MELENDUGNO (LE)	€ 64.383,87	€ 64.383,87	€ 74.658,53	2
72		COMUNE DI NOCI	VIA G.B.SANSONETTI - 70015 NOCI (BA)	€ 157.168,42	€ 157.168,42	€ 157.168,42	2
73		COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	VIA XX SETTEMBRE 2 - 71027 ORSARA DI PUGLIA (FG)	€ 86.746,49	€ 86.746,49	€ 92.930,31	2
74		COMUNE DI PUTIGNANO	VIA ROMA 8 - 70017 PUTIGNANO (BA)	€ 201.200,00	€ 201.200,00	€ 201.200,00	2
75		COMUNE DI RUFFANO	CORSO MARGHERITA DI SAVOIA 38 - 73049 RUFFANO (LE)	€ 45.001,29	€ 45.001,29	€ 45.001,29	2
76		COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA	PIAZZA XX SETTEMBRE 7 - 71028 SANT'AGATA DI PUGLIA (FG)	€ 176.133,11	€ 176.133,11	€ 176.133,11	2
77		COMUNE DI SUPERSANO	PIAZZA IV NOVEMBRE - 73040 SUPERSANO (LE)	€ 135.519,46	€ 135.519,46	€ 135.519,46	2
78		COMUNE DI TORITTO	VIA MUNICIPIO 11, 70020 - TORITTO (Ba)	€ 132.625,81	€ 132.625,81	€ 132.625,81	2
79		DI LALLA MARILENA	CORSO CARMINE 78 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)	€ 88.806,71	€ 88.806,71	€ 88.806,71	2
80		DE MICCOLIS ANGELINI FRANCESCO	VIA F LLI MOREA 33 - 70017 PUTIGNANO (BA)	€ 97.345,52	€ 97.345,52	€ 97.345,52	2
81		GARIGA S.R.L.	LIT.SAN CATALDO-OTRANTO - 73026 MELENDUGNO (LE)	€ 75.916,34	€ 75.916,34	€ 75.916,34	2
82		PALMISANO DOMENICA PAOLA	CONTRADA SAN PAOLO - 72017 OSTUNI (BR)	€ 156.777,32	€ 156.777,32	€ 156.777,32	2
83		PIETRAFITTA DI COLAFRANCESCO GIAMBATTISTA & C. SAS	CONTRADA PIETRAFITTA S.C. - 71010 ISCHITELLA (FG)	€ 151.653,54	€ 151.653,54	€ 151.653,54	2
84	84	BARBANO CARLO	VIA ROMA165 - 73020 - CASTRI DI LECCE (LE)	€ 18.097,70	€ 18.097,70	€ 18.097,70	1
85		COMUNE DI CALIMERA	PIAZZA DEL SOLE - 73021 CALIMERA (LE)	€ 117.947,56	€ 117.947,56	€ 117.947,56	1

N. prog.	Pos. Grad.	Denominazione	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo concesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
86		COMUNE DI GRUMO APPULA	P.ZZA VITTORIO VENETO8 - 70025 GRUMO APPULA	€ 77.940,34	€ 77.940,34	€ 77.940,34	1
87		COMUNE DI LUCERA	C.SO GARIBALDI 74 - 71036 LUCERA (FG)	€ 200.869,85	€ 200.869,85	€ 200.869,85	1
88		COMUNE DI LOCOROTONDO	PIAZZA MORO - 70010 LOCOROTONDO (BA)	€ 110.360,90	€ 110.360,90	€ 110.360,90	1
89		COMUNE DI MANFREDONIA	PIAZZA DEL POPOLO, 8 - 71043 MANFREDONIA (FG)	€ 121.853,35	€ 121.853,35	€ 121.853,35	1
90		COMUNE DI MELPIGNANO	VIA GARIBALDI 2 - 73020 MELPIGNANO (LE)	€ 108.228,04	€ 108.228,04	€ 108.228,04	1
91		COMUNE DI MIGGIANO	VIA MAURIZIO ARNESANO N. 2 - 72035 MIGGIANO (LE)	€ 123.307,58	€ 123.307,58	€ 123.307,58	1
92		COMUNE DI POGGIARDO	VIA ALDO MORO 1 - 73037 POGGIARDO (LE)	€ 109.591,84	€ 109.591,84	€ 109.591,84	1
93		COMUNE DI ROCCHETTA S. ANTONIO	PIAZZA A. MORO 12 - 71029 ROCCHETTA S. ANTONIO	€ -	€ -	€ 109.903,66	1
94		COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE	P.ZZA DR. SIMONE 8 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)	€ 138.574,60	€ 138.574,60	€ 138.574,60	1
95		LEFONS AMATA MARIA	VIA PIAVE 8 - 73021 CALIMERA (LE)	€ 56.699,83	€ 56.699,83	€ 56.699,83	1
96		MASSARI SILVIA	VIA CARESTIA 1 - 72017 OSTUNI (BR)	€ 129.592,85	€ 129.592,85	€ 129.592,85	1
97		SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI D'ONGHIA GIANVITO E D'ONGHIA NICOLA	VIA VECCHIA SANTERAMO N.856 - 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)				1
98	98	ACAYA GOLF CLUB	MASSERIA SAN PIETRO - FRAZIONE DI ACAYA - 73029 VERNOLE (LE)				0
99		BERNARDI ANTONIO LUCIO	MASSERIA I GRECI - CONTRADA I GRECI - ERCHIE (BR) - 72020	€ 32.492,00	€ 32.492,00	€ 32.492,00	0
100		COMUNE DI ALBEROBELLO	PIAZZA DEL POPOLO 1 - 70011 ALBEROBELLO (BA)	€ 167.905,20	€ 167.905,20	€ 167.905,20	0
101		GIANNINI MICHELE	C.DE VARIE - 70025 GRUMO APPULA (BA)	€ 150.619,03	€ 150.619,03	€ 150.619,03	0
102		MAKYVA SRL	STR. COM.LE BOSCO COPPOLA, BORGAGNE - 73026 MELENDUGNO (LE)	€ 10.391,33	€ 10.391,33	€ 10.391,33	0

N. prog.	Pos. Grad.	Denominazione	Recapito	Importo ammesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo concesso con DDS n° 309 del 25/11/2010	Importo definitivo concesso a seguito di valutazione ricorsi	Punt. Asseg.
103		PAULICELLI FRANCESCA	VIA MARRA BRIZIO 6 - 73021 CALIMERA (LE)	€ 58.113,05	€ 58.113,05	€ 58.113,05	0
104		TRICASE MICHELE	VIA DELLA RESISTENZA 82 - 70013 CASTELLANA GROTTE (BA)	€ 68.737,09	€ 68.737,09	€ 68.737,09	0
105	N.A	COMUNE DI S. CESAREA TERME	VIA ROMA, 159 - 73020 SANTA CESAREA TERME (LE)	€ -	€ -	€ -	
106	N.A	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	VIA MUNICIPIO 2 - 71037 MONTE SANT'ANGELO	€ -	€ -	€ -	
107	N.A	CONDominio SALENTO	VILLAGGIO CONCA SPECCHIULLA - 73028 OTRANTO (LE)	€ -	€ -	€ -	
108	N.A	COOP AGR A. SEGNI	VIA ADUA 58 - 74019 PALAGIANO (TA)	€ -	€ -	€ -	
109	N.A	VILLAGGIO MORESCO 1° FASCIA	CONTRADA MONTESTRIONE - 71010 PESCHICI (FG)	€ -	€ -	€ -	
				€ 11.317.442,35	€ 11.317.442,35	€ 12.179.491,29	

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INNOVAZIONE 14 aprile 2011, n. 14

PO FESR 2007-2013 - ASSE VIII - Linea d'Intervento 8.1 - Azione 8.1.2 c - Avviso pubblico: "Processi Partecipativi via web" Determina d'impegno n. 50/2009. Approvazione provvisoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento.

Il giorno **14 aprile 2011** in Bari, nella sede di via Celso Ulpiani, 10

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DELLA
LINEA D'INTERVENTO 8.1**

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
- la DGR n. 1238 del 30.08.2005, con cui è stato istituito il "Settore Cittadinanza Attiva ed E-Government";
- la DGR n. 1351 del 28.07.2009, con cui è stata definita la nuova organizzazione delle Aree di Coordinamento, in attuazione del modello "Gaia", prevedendo, tra gli altri, il Servizio Innovazione;
- la DGR n. 1451 del 04.08.2009 e la DGR n. 1992 del 20.09.2010, con cui si è provveduto al conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio Innovazione;
- la DD n. 8 del 24 Febbraio 2010 della Dirigente del Servizio Innovazione, con cui è stato conferito l'incarico di Responsabile delle Azioni 8.1.1 - 8.1.2 - 8.1.3 - 8.1.4;
- la DGR n. 1474 del 22.06.2010, con cui è stata modificata la DGR 1351/2010, prevedendo, tra l'altro, la ricollocazione del Servizio Innovazione presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;
- il DPGR n. 772 del 05.07.2010, con cui il Servizio Innovazione è stato ricollocato presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;

- la DGR n. 146 del 12.02.2008 con la quale si è preso atto della decisione della Commissione Europea C(2007) 5725 del 20.11.2007 con cui è stato approvato il PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia;
- il DPGR n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del P.O. FESR 2007-2013;
- la DGR n. 1849 del 30.09.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma;
- la DGR n. 185 del 17.02.2009 con la quale sono stati nominati i Responsabili delle Linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 e sono stati autorizzati gli stessi ad operare sui capitoli di bilancio che finanziano il Programma, ciascuno per la Linea di propria responsabilità, nominando responsabile della Linea di Intervento 8.1 del P.O. FESR 2007-2013 la Dirigente del Servizio E-Government, E-Democracy e Cittadinanza Attiva (oggi Servizio Innovazione);
- la DGR n. 2157 del 17.11.2009 con la quale sono stati adeguati gli atti di nomina dei Responsabili delle Linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 al modello organizzativo "Gaia", nominando responsabile della Linea di intervento 8.1 la Dirigente del Servizio Innovazione;
- la DGR n. 165 del 17.02.2009 con la quale si è preso atto dei Criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza;
- la D.G.R. n. 1007 del 13 luglio 2009 con la quale si era dato impulso alla Linea d'Intervento 8.1 prendendo atto di n. 5 azioni da attivare, prenotando l'importo di euro 2.300.000,00 a valere sui capitoli n. 1158010 per la quota Ue+Stato e n. 1158015 per la quota regione;
- la DGR n. 1449 del 4 agosto 2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale Attuativo (PPA) dell'Asse VIII del P.O. FESR 2007-2013 che prevede, nella ripartizione del piano costi, l'importo di 3,8 Meuro per l'attuazione della Linea d'Intervento 8.1.

Premesso che:

- la Regione Puglia punta a migliorare la governance e a valorizzare le capacità locali di dare impulso alla definizione e attuazione di strategie di sviluppo condivise;